

XLV SEDUTA

MERCOLEDI' 12 APRILE 1995

Presidenza del Presidente SELIS

i n d i

della Vicepresidente CHERCHI

INDICE

Comunicazioni del Presidente	1690
Disegni di legge (Annunzio di presentazione)	1690
Disegno di legge: "Vigilanza e tutela degli enti strumentali della Regione; disciplina provvisoria". (15) (Discussione, presentazione di o.d.g. e approvazione):	
BALLETTO	1707
MARRACINI	1711
BALLERO, relatore	1711
LOBRANO, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	1711
BONESU	1711
(Votazione segreta dell'emendamento 1)	1712
(Risultato della votazione)	1712
(Votazione per appello nominale)	1713
(Risultato della votazione)	1713
Disegno di legge: "Attuazione - nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno, obiettivo n. 1 - del Programma Operativo plurifondo per il periodo 1994-1997" (51). (Discussione, presentazione di o.d.g. e approvazione):	
SASSU	1714
FOIS PAOLO	1715-1727
SASSU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	1715-1725
(Votazione per appello nominale)	1727
BIGGIO	1727
(Risultato della votazione)	1728

Disegno di legge: "Completamento dell'Intesa di programma per la Sardegna centrale" (52). (Discussione e approvazione):	
BERRIA, relatore	1729
FLORIS	1730
BIANCAREDDU	1731
SASSU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	1731
(Votazione per appello nominale)	1733
(Risultato della votazione)	1733
Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, recante 'Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi', già modificata dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 31" (37). (Discussione e approvazione):	
SASSU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	1733
(Votazione per appello nominale)	1734
(Risultato della votazione)	1734
Proposta di legge Bonesu - Demontis - Sanna Giacomo - Serrenti: "Norme in materia di decadenza di organi amministrativi" (5) e disegno di legge: "Disciplina della proroga degli organi amministrativi della Regione Sardegna" (54). (Discussione e approvazione del testo unificato):	
BONESU, relatore	1692-1695-1697-1700
.....	1701-1704-1706

TUNIS MARCO .. 1693-1694-1696-1698-1699-1700- 1702-1704	
LOBRANO, Assessore degli affari generali, per- sonale e riforma della Regione	1694
BALLERO	1695-1697-1700
AMADU	1695
(Votazione per appello nominale)	1706
(Risultato della votazione)	1707
Proposte di legge (Annuncio di presentazione)	1690
Sulle notizie relative a dimissioni di compo- nenti della Giunta regionale:	
MASALA	1691
PRESIDENTE	1691
Sull'ordine dei lavori:	
FLORIS	1728
BIANCAREDDU	1728

La seduta è aperta alle ore 9 e 40.

*PIRAS, Segretario, dà lettura del processo ver-
bale della seduta del 10 marzo 1995, che è approvato.*

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 24 della legge regionale numero 1 del 1977, ha trasmesso l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale nelle sedute del 3, 16, 17 e 24 marzo 1995.

Annuncio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

“Norme per l'istituzione di nuove province e per la modificazione delle circoscrizioni provinciali”. (80)
(Pervenuto il 31 marzo 1995 ed assegnato alla prima Commissione.)

“Repressione dell'abusivismo nell'artigianato”. (81)
(Pervenuto il 31 marzo 1995 ed assegnato alla sesta Commissione.)

Annuncio di presentazione di proposte di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

dai consiglieri Dettori Ivana - Scano - Cugini - Ghirra - Zucca - La Rosa - Berria - Busonera - Cherchi - Cucca - Diana - Falconi - Fois Paolo - Marrocu - Obino - Sanna Salvatore - Sassu - Usai Pietro:

“Legge quadro per la tutela dei beni librari e per lo sviluppo dei servizi informativi bibliotecari integrati della Sardegna”. (79)
(Pervenuta il 30 marzo 1995 ed assegnata all'ottava Commissione.)

dai consiglieri Scano - Deiana - Dettori Bruno - Serrenti - Balia:

“Modifiche alla legge regionale relativa a ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)’”. (82)
(Pervenuta il 5 aprile 1995 ed assegnata alla terza Commissione.)

dai consiglieri Amadu - Demontis - Ferrari - Lorenzoni - Manunza - Montis:

“Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna”. (83)
(Pervenuta il 5 aprile 1995 ed assegnata alla quinta Commissione.)

dai consiglieri Amadu - Demontis - Ferrari - Lorenzoni - Manunza - Montis:

“Norme per l'esercizio dell'attività di pesca ed interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico”. (84)
(Pervenuta il 5 aprile 1995 ed assegnata alla quinta Commissione.)

dai consiglieri Secci - Deiana - Giagu - Tunis Gianfranco - Sassu - Dettori Bruno - Marteddu:

“Modifiche all'articolo 2 e all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19 recante: ‘Erogazione di contributi per favorire le attività delle confederazioni delle imprese artigiane e

commerciali sui problemi dello sviluppo economico-sociale". (85)
(Pervenuta il 5 aprile 1995 ed assegnata alla sesta Commissione.)

dai consiglieri Secci - Dettori Bruno - Serrenti - Giagu - Tunis Gianfranco - Deiana - Sassu - Marteddu:

"Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1991, recante: 'Disciplina del settore commerciale' ". (86)
(Pervenuta il 5 aprile 1995 ed assegnata alla sesta Commissione.)

Sulle notizie relative a dimissioni di componenti della Giunta regionale

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Vorrei fare una dichiarazione preliminare, se me lo consente. Nel mese di settembre 1994 il Consiglio, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto, nominò la Giunta regionale, su proposta del presidente Palomba. Ora io apprendo dalla stampa che alcuni giorni fa, dopo il voto della settimana scorsa che ha abolito l'incompatibilità tra consigliere e Giunta, i componenti della Giunta avrebbero rimesso il mandato, come atto formale, nelle mani del Presidente della Giunta. Apprendo sempre dalla stampa che il Presidente di ciò avrebbe informato i Presidenti dei Gruppi della maggioranza i quali avrebbero invitato sia il Presidente che i componenti della Giunta stessa a rimanere al loro posto.

Allora io chiedo a me stesso, ma soprattutto al Presidente del Consiglio, se in questo atto (se è vero, perché io ripeto, ho appreso queste cose dalla stampa, quindi potrebbero anche non essere corrispondenti al vero) non si possa ravvisare un comportamento lesivo delle prerogative del Consiglio; perchè, se il Consiglio - a termini dell'articolo 37 dello Statuto - è chiamato a nominare la Giunta, non vedo perché, anche se si tratta di atto formale, il Presidente debba chiedere il *placet* ai Presidenti dei Gruppi di maggioranza. Avrebbe dovuto quanto meno informare il Consiglio di

questa eventuale remissione del mandato nelle mani del Presidente. Mi pare una mancanza di rispetto nei confronti del Consiglio stesso, perchè se questo problema è un problema che riguarda la maggioranza, o meglio solo i Presidenti dei Gruppi di maggioranza, non riesco a capire per quale motivo l'articolo 37 dello Statuto conferisce al Consiglio nel suo *plenum*, maggioranza e opposizione, Presidenti dei Gruppi parlamentari ma anche singoli e semplici consiglieri, un'operazione di questo genere, e perchè debba essere trattata e gestita, questa operazione, come se fosse una questione privata.

A lei, come Presidente del Consiglio, io rivolgo questa domanda, in quanto trovo singolare un comportamento di questo genere, e come consigliere, non come Presidente di un Gruppo o appartenente a un Gruppo di opposizione, come consigliere mi sento in un certo qual modo un po' a disagio di fronte a questi comportamenti tenuti al di fuori delle istituzioni.

PRESIDENTE. Onorevole Masala, io capisco il senso del suo intervento, ma devo dire, per quanto riguarda il Consiglio, che io non ho ricevuto nessun atto formale né da parte dei singoli Assessori - salvo la comunicazione dell'assessore Farina di cui diedi lettura in Aula, che però era una comunicazione di cortesia - né da parte della Giunta.

Io stesso ho appreso dalla stampa questa notizia; l'interpretazione che, seguendo le vicende, mi è stato possibile dare, è che fosse una problematica non di tipo istituzionale ma di tipo politico, interno alle parti politiche che sostengono il Governo e su cui non mi è dato interferire.

In questo momento, non intravedo nessuna possibilità di intervento da parte mia sulle forze politiche che sostengono il Governo, né di coinvolgimento del Consiglio, ma approfondirò la materia alla luce di queste considerazioni. Mi riservo tuttavia di sentire il presidente Palomba, per sapere se della materia voglia informare il Consiglio, e di esaminare in che modo il Regolamento consenta a me margini di iniziativa e di interferenza. Informerò i Capigruppo e il Consiglio stesso in proposito.

Discussione del testo unificato della proposta di legge Bonesu - Demontis - Sanna Giacomo - Serrenti: "Norme in materia di decadenza di organi amministrativi" (5) e del disegno di legge: "Disciplina della proroga degli organi amministrativi della Regione Sardegna" (54)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato della proposta di legge numero 5 e del disegno di legge numero 54; relatore l'onorevole Bonesu.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.), relatore. Signor Presidente, signori della Giunta, onorevoli colleghi, questo testo unificato che la Commissione propone all'Aula risponde ad una duplice esigenza. In primo luogo adeguare la legislazione regionale ai principi di cui alla legge 15 luglio 1994 numero 444, adeguamento che dovevamo compiere entro il 16 gennaio 1995, pertanto siamo in ritardo. In secondo luogo la Commissione ha colto questa occasione per cercare di dare una disciplina organica alle nomine spettanti alla Regione e per regolare il fenomeno delle società per azioni che rappresenta uno svolgimento di attività amministrativa con strumenti non amministrativi. E' stato un percorso travagliatissimo, la Commissione ha stilato ben 7 versioni del provvedimento; questo derivava dalla novità dei problemi, e da paure nascenti per le eventuali conseguenze di certe formulazioni. Per cui una legge in un certo senso innovativa ma anche una legge con determinati caratteri di prudenza. Credo che sarà l'esperienza a dimostrare se certi istituti introdotti, se certe formulazioni adottate saranno positive o necessiteranno di un aggiustamento.

La Commissione si è trovata ad affrontare, come primo problema, la mancanza di un censimento delle nomine da compiersi. Siamo in una situazione di totale ignoranza su quanto, o meglio sin dove si spinge la facoltà di nomina dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale (all'uopo ultimamente è stato fatto un lavoro sia come Giunta sia come singoli Assessori) e tanto meno conosciamo le ramificazioni degli enti regionali, i quali fra l'altro hanno dato vita ad un sistema di scatole cinesi e di società per azioni difficilmente controllabile. Il controllo su questa attività di am-

ministrazione indiretta, da parte della Regione, è il problema dominante per questa legge; cioè ci troviamo in una situazione in cui l'Amministrazione regionale ha avuto un'espansione talmente incontrollata che non consente oggi al supremo organo, cioè al Consiglio, ma neppure all'organo esecutivo, alcun controllo. E' una situazione a cui occorre porre rimedio, dando una volontà politica ed amministrativa unitaria a tutta l'Amministrazione regionale in qualunque forma esprima la propria attività. Per questo si è ritenuto di dover andare verso l'omogeneizzazione delle norme.

Io credo che il censimento porterà anche all'abrogazione di alcuni organismi superati, inutili, di duplicazioni, e porterà anche alla modifica dei criteri di nomina sulle composizioni degli organi. Tutto questo avverrà soltanto però quando avremo piena conoscenza di tutti i meccanismi. Nel frattempo si sono volute dettare delle norme di omogeneizzazione, in primo luogo il termine di scadenza legato, per gli organi che hanno durata quinquennale, alla durata del Consiglio regionale. In sede di applicazione questa scadenza è stata applicata a tutti gli organi, ma questa situazione non facilita certo il corretto rapporto tra gli strumenti di amministrazione indiretta e l'Amministrazione regionale; occorre fare chiarezza anche sulle loro svariate e incomprensibili durate. Il problema poi degli indirizzi: questi enti anziché strumenti della Regione nel suo complesso, si sono rivelati molto spesso strumenti di un partito, di una corrente, di singoli personaggi; abbiamo avuto in alcuni casi il completo dominio su una struttura regionale da parte degli eletti senza che dovessero risponderne. Per cui, la legge ha inteso dettare norme in capo ai rappresentanti al fine di poter verificare la rispondenza tra gli indirizzi dell'Amministrazione regionale, indirizzi di maggioranza e indirizzi di minoranza (perché si è intesa tutelare la funzione delle minoranze, ove le minoranze siano presenti) mediante relazioni periodiche e l'obbligo di adeguarsi agli strumenti programmatici che la Regione si dà. Legate a questo sono le sanzioni, qualora si cagionino gravi danni alla Regione o qualora non si riferisca. Ciò comporterà anche, presso la Presidenza del Consiglio regionale, la costituzione di un archivio di tutte le relazioni degli eletti o dei designati o dei nominati da parte

della Regione che consentirà a questo Consiglio di avere uno strumento di conoscenza e la possibilità di intervenire in situazioni che spesso restano oscure, che sfuggono e che diventano praticamente, in certi casi, una controamministrazione.

Legato a questo è anche il problema delle società partecipate della Regione; si è prevista una norma generale a cui solo il Consiglio potrà apportare deroghe mediante l'approvazione di un programma, per cui gli amministratori nominati dalla Regione nelle società dovranno essere nominati al di fuori dell'Assemblea, con completa responsabilità degli organi regionali, e quindi con facoltà di revoca anche da parte degli organi regionali. Si è anche previsto che gli statuti delle società partecipate dalla Regione prevedano l'assenso della Regione o degli enti regionali alla costituzione di ulteriori società; questo per evitare che le forme di controllo esercitabili sulla prima società possano essere poi completamente vanificate dalla costruzione a cascata di altre società.

E' un provvedimento quindi che presenta aspetti innovativi, aspetti di moralizzazione della vita pubblica, aspetti di efficienza di tutta la struttura regionale nel suo complesso. Non costituisce solo l'adempimento di un dovere che avevamo sulla base della legislazione statale; credo che rappresenti un passo importante per la riforma della Regione. Certo, alcune norme sono ampiamente sperimentali, si tratta di soluzioni che, a prima vista, possono forse in qualcuno destare sconcerto, ma la Commissione ha affrontato il problema con molta ponderazione, discutendo per mesi, cercando e valutando tutte le possibili soluzioni. Qualcuno crea ancora delle perplessità in noi stessi, ma riteniamo di aver fatto il lavoro migliore su cui il Consiglio eventualmente potrà costruire.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marco Tunis. Ricordo ai colleghi consiglieri che chi volesse intervenire deve iscriversi nel corso del primo intervento. Ha facoltà di parlare il consigliere Marco Tunis.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, la proposta di legge numero 5, abbinata al disegno di legge numero 54 riguardante la proroga degli organi amministrativi, è stata

predisposta in seguito a una sentenza della Corte Costituzionale che aveva stabilito che l'istituto della proroga degli organi amministrativi applicato ad oltranza viola il principio del buon andamento della pubblica amministrazione e dell'imparzialità. Quindi, sulla scorta di questo, il Governo nazionale predispose un provvedimento che, diventato legge numero 444, fissò in maniera precisa, imparziale ed obiettiva gli elementi per la proroga degli organi amministrativi, onde evitare quelle disfunzioni appena denunciate. La Giunta regionale, tramite l'Assessore competente, ha presentato un disegno di legge che si adegua alla legge numero 444, cioè usa la stessa terminologia, usa lo stesso linguaggio nazionale, lo fa proprio in modo da non discostarsi da quello che è un indirizzo valido su tutto il territorio nazionale.

Si è inserito poi il discorso dei consiglieri regionali appartenenti alla maggioranza e alla Commissione prima, della quale io sono Vicepresidente. Si è cercato di superare la formulazione adottata dalla Giunta regionale, che si rifaceva a quella nazionale, aggiungendoci elementi politici che nulla hanno a che vedere, cioè partono dal presupposto che gli enti devono avere una scadenza coincidente con l'attività politico-amministrativa della Regione. Cioè vi è il tentativo di mettere in legge che la spartizione deve avvenire all'inizio della formazione della Giunta, nel momento in cui si elegge un Presidente e si eleggono gli Assessori, cioè, come già ho citato precedentemente, la politica dell'osso per il cane; occorre tener conto degli organismi che devono essere rinnovati in quel frattempo. Quindi è un fissare in legge un criterio politico che nulla ha a che vedere. La legge nazionale numero 444 non contiene questi principi, fissa criteri razionali e, sulla scorta di quelli, è stato predisposto dalla Giunta un documento che trova il nostro consenso in quanto si adegua ai principi fissati dalla Corte Costituzionale.

E' senz'altro brutto ancorare il rinnovo degli organi all'insediamento del Consiglio regionale, ma che senso ha fissare la stessa scadenza del Consiglio regionale quando gli organi hanno invece un'altra scadenza? Mi pare che si tratti dell'esigenza politica di interferire sulle nomine, nel momento in cui si stanno decidendo le sorti della Giunta regionale. Da un'analisi, effettuata dal no-

stro Gruppo e da me personalmente, si evince che sono pochi gli enti che non hanno una scadenza.

Se questa è la questione fondamentale sollevata dai proponenti la proposta di legge stessa, più perversa ancora si prospetta la situazione, con la formulazione approvata dalla Commissione a maggioranza, prevista all'articolo 1 e all'articolo 2, primo comma, quando si parla di rinnovo di organi amministrativi. Mi sorge il dubbio che non devono intendersi soltanto quali organi amministrativi gli enti, ma anche le tre categorie dei coordinatori regionali, cioè i coordinatori generali, i coordinatori di servizio e i coordinatori di settore, in quanto i coordinatori hanno la competenza primaria, in base alla legge regionale numero 32, ad emanare provvedimenti amministrativi con effetti direttamente esterni in capo ad altri soggetti.

Mi spiego meglio: i coordinatori generali, di servizio e di settore, possono firmare provvedimenti che prevedono rispettivamente cifre: oltre i 400 milioni, sino a 400 milioni e 100 milioni. Ciò significa che, avendo questa potestà di incidere sulla realtà esterna, ai sensi di legge sono organi amministrativi. Io invito i colleghi a valutare quest'aspetto e, se così non fosse, a operare espressamente, così come è stato fatto per i comitati UU.SS.LL. Non penso che si voglia inserire in legge che la nomina degli organi amministrativi della Regione, come possono essere i coordinatori generali e gli altri, debba scadere al momento in cui si vara la Giunta regionale. E' un ulteriore modo di considerare i burocrati della Regione lottizzati e oggetto di divisione della torta. Devo per questo esprimere delle perplessità sulla proposta che si sta esaminando. Il nostro Gruppo - ed io personalmente - apprezza più il disegno di legge presentato in origine, perché, come ho detto prima, si rifà alla normativa nazionale.

Intendo sposare il testo proposto dalla Giunta ed esprimere delle perplessità su quello invece presentato dai colleghi della stessa Commissione in quanto intravedo esigenze di tipo politico in un atto che deve essere eminentemente amministrativo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ballero; poiché è assente decade. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LOBRANO, *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Il provvedimento di legge presentato è la combinazione, effettuata in sede di Commissione, tra il disegno di legge di iniziativa della Giunta e la proposta di legge di iniziativa di un gruppo di consiglieri regionali. La parte - diciamo - della Giunta ha sicuramente minore valenza politica avente un aspetto più tecnico sulla quale la Giunta non può, avendola proposta, che esprimere un parere favorevole. Per quanto riguarda la parte invece proposta dai consiglieri e inserita, in sede di Commissione, nel provvedimento complessivo, come dicevo, è di respiro più ampio per ciò che dipende dal Consiglio e dalla Giunta regionale. Da questo punto di vista si tratta di una competenza tipicamente consiliare, un indirizzo tipicamente legislativo e quindi la Giunta si rimette agli orientamenti della Commissione e del Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

(Interruzione del consigliere Tunis Marco)

PRESIDENTE. Onorevole Tunis, prenda la parola formalmente, faccia una proposta perché se no non sento; e poi devono sentire tutti i colleghi. Prego.

TUNIS MARCO (F.I.). Presidente, vi sono norme regolamentari che prevedono la presentazione degli emendamenti prima della votazione per il passaggio all'esame degli articoli, poiché durante tale votazione stavo raccogliendo le firme necessarie per presentare alcuni emendamenti, che adesso sono pronti, chiedo che mi venga consentito presentarli.

PRESIDENTE. La votazione è avvenuta. Tale richiesta può essere accolta solo qualora vi sia

l'unanime consenso dell'Assemblea. Se non ci sono obiezioni accogliamo gli emendamenti. Onorevole Tunis li deposita subito? Sono pronti gli emendamenti?

Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Presidente, per formalizzare questa presentazione chiedo cinque minuti di sospensione.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 13, viene ripresa alle ore 10 e 37.)

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto. Io so che è in corso un confronto; chiederei, se ci sono delle esigenze di rinvio, che venissero formalizzate. Non possiamo, per un fatto di rispetto anche nei confronti dell'Assemblea, allungare le sospensioni. Se siamo pronti per andare avanti, andiamo avanti, se c'è invece l'esigenza di un ulteriore momento di confronto politico, vorrei che qualcuna delle componenti dei Gruppi mi chiedesse la sospensione, in modo che l'Assemblea deliberi la sospensione della seduta.

Gli emendamenti sono stati presentati? C'è l'esigenza ancora di qualche minuto di sospensione perchè gli emendamenti siano verificati dagli uffici, fotocopiati, e distribuiti? Non ci sono altri emendamenti da portare?

Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.), *relatore*. Chiedo una sospensione tecnica per verificare gli emendamenti e fotocopiarli.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (P.P.I.). Sull'ordine dei lavori. Signor Presidente, colleghi, io non vorrei che oggi col sistema di altre volte si continui con rinvii tecnici, politici o altro, senza procedere. Se ci sono problemi su alcune questioni, si vada avanti con i

provvedimenti che abbiamo pronti, in modo deciso, per cui chiedo che si salti e si vada al successivo punto all'ordine del giorno. Grazie.

PRESIDENTE. Dunque, non sono stati presentati altri emendamenti. Gli uffici hanno bisogno di dieci minuti per riprodurli, sospendiamo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 40, viene ripresa alle ore 10 e 49.)

PRESIDENTE. In seguito all'accordo unanime dell'Assemblea sono stati presentati gli emendamenti, quindi metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del Titolo.

PIRAS, *Segretario*:

TITOLO

Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul Titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 1

Scadenze degli organi

1. Gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti amministrativi regionali, esclusi gli organi aventi

rilevanza statutaria e compresi i comitati e le commissioni costituiti dalla Regione presso istituti di credito convenzionati e società finanziarie per la concessione di provvidenze creditizie a valere su fondi costituiti con risorse provenienti dal bilancio regionale, le cui norme istitutive prevedano una durata indeterminata, pari o superiore a quella della legislatura del Consiglio regionale, scadono il centottantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio.

2. Per gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti amministrativi regionali, esclusi gli organi aventi rilevanza statutaria, le cui norme istitutive prevedano una durata inferiore a quella della legislatura del Consiglio regionale, restano ferme le scadenze ordinarie.

3. Per i componenti di organi amministrativi, consultivi e di controllo di enti o istituzioni soggetti a vigilanza, tutela o controllo della Regione, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, la cui nomina compete ad organi della Regione, ovvero per i componenti di nomina regionale in organi paritetici o di coordinamento con altre amministrazioni, restano ferme le scadenze ordinarie previste dalle norme istitutive, se queste stabiliscono una durata inferiore a quella della legislatura del Consiglio regionale, mentre si ha la cessazione dalla carica dopo centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale per quelli per i quali sia prevista una durata indeterminata, pari o superiore a quella della legislatura del Consiglio regionale.

4. Il presente articolo non si applica alle commissioni di gara e di concorso che abbiano iniziato le operazioni, ai comitati di controllo sugli atti degli enti locali e agli organi di amministrazione delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Tunis Marco - Floris - Masala

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti amministrativi regionali, compresi i comitati e le commissioni costituiti dalla Regione presso istituti di credito convenzionati e società finanziarie per la concessione di provvidenze creditizie a valere sui fondi costituiti con risorse provenienti dal bilancio regionale, nonché gli organi delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica della Regione e degli enti amministrativi.

2. La presente legge non si applica agli organi aventi rilevanza statutaria, alle commissioni di gara e di concorso, ai comitati di controllo sugli atti degli enti locali, agli organi di amministrazione delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere. (3)

Emendamento sostitutivo parziale Ballero - Bonesu - Sanna Salvatore - Masala

Art. 1

Nel comma 2 le parole "Per gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti amministrativi regionali, esclusi gli organi aventi rilevanza statutaria," sono sostituite dalle parole: "Per gli organi di cui al comma 1". (1)

Emendamento aggiuntivo Bonesu - Deiana

Art. 1

Nel comma 4 sono aggiunte in fine le parole: "ed ai coordinatori dell'amministrazione regionale e degli enti regionali". (8)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 3 ha facoltà di illustrarlo.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, con questo emendamento ho fatto proprie le indicazioni formulate dalla Giunta, col testo presentato dall'assessore Lobrano, e cioè "la presente legge si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti amministrativi regionali" eccetera, che si rifaceva integralmente alla legge

nazionale numero 444; mentre al comma 2 dello stesso articolo 1, che io ho predisposto, vi è disciplinato il campo di disapplicazione.

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numero 1 e 8 ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.), relatore. L'emendamento numero 1 è una semplice modifica formale, l'emendamento numero 8 sgombra il campo da possibili dubbi includendo, tra gli organi esclusi dall'ambito dell'applicazione di questa legge, i coordinatori dell'amministrazione regionale e degli enti regionali.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 3 il relatore esprime parere non favorevole. L'approvazione di questo emendamento numero 3 avrebbe gravi riflessi sulla struttura della legge; poiché sono diversi gli ambiti di applicazione dell'articolo 1, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, una norma generale sull'ambito dell'applicazione renderebbe necessaria una riformulazione dell'intera legge.

Vi è un altro aspetto dell'emendamento che il relatore ritiene non accoglibile, cioè l'aver slegato la scadenza degli organi da qualunque termine istituzionale dell'amministrazione regionale, cioè il voler evitare l'omogeneizzazione dei termini, il voler evitare un ancoraggio tra l'amministrazione regionale diffusa e l'amministrazione regionale che nel Consiglio trova la sua legittimazione in quanto derivante dal voto dei cittadini. Un'approvazione dell'emendamento numero 3, sconvolgendo l'ambito di applicazione della legge, praticamente significherebbe respingere la legge; per cui il relatore si oppone.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LOBRANO, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alle indicazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il

consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Brevissimamente, signor Presidente, colleghi, io intervengo per riconfermare l'opportunità dell'approvazione della norma così come proposta dalla Commissione, e con gli emendamenti illustrati con parere favorevole del consigliere Bonesu, relatore della legge. Voglio sottolineare che ci troviamo in una situazione – direi – di emergenza totale perché credo che la quasi totalità, se non la totalità, degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo, della Regione e degli enti sono ampiamente scaduti. In relazione a questi si applicherebbe anche in Sardegna la legge statale, che determinerebbe però un ritardo per gli interventi sostitutivi, quindi credo che sia indiscutibile l'urgenza di applicazione di questa legge.

Per quanto riguarda le osservazioni che si facevano in ordine all'individuazione del termine per il rinnovo, devo sottolineare che la Commissione aveva valutato l'opportunità di intervenire sul termine soltanto – e così infatti recita l'articolo – in relazione a quegli organi che hanno una durata pari o superiore ai cinque anni, valutando che quelli le cui norme istitutive prevedono una durata inferiore, per esempio triennale, non potevano essere unificati con un allungamento della durata. La necessità di intervenire sul termine è dettata soprattutto con riferimento ad organi che per legge non hanno una durata determinata; ce ne sono taluni che sono in funzione da anni, anni e anni. Quindi non si può dare all'articolo 1 la portata che, forse da una lettura non corretta, taluno ha dato; stiamo semplicemente disciplinando e unificando le date di scadenza, stabilendo che, se non c'è una durata inferiore, la durata massima è di cinque anni.

Teniamo presente poi che in ogni caso il problema dell'unificazione del rinnovo è un problema che si risolve anche da solo, perché sul presupposto che essendo attualmente tutti gli organi scaduti, vanno tutti rinnovati, e non ci saranno in futuro possibilità di proroghe oltre i termini fissati dalla legge, poiché il rinnovo dovrà necessariamente avvenire alla stessa data, questo anche se la legge nulla dicesse in proposito. Ripeto, in presenza di organi tutti scaduti, il rinnovo deve avvenire.

nire con urgenza e quindi la successiva scadenza sarà per tutti unificata.

Per queste ragioni io credo che vada approvato l'articolo 1 con gli emendamenti numero 1 e numero 8 e invece vada rigettato l'emendamento numero 3 che modifica radicalmente, come bene ha detto il relatore, l'ambito di applicazione della legge e quindi è incompatibile con il contenuto degli articoli successivi.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Marco Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, colleghi, debbo precisare la posizione del Gruppo al riguardo. Noi abbiamo cercato di far salve le posizioni burocratiche e amministrative presentate dalla Giunta regionale tramite l'Assessore. Abbiamo voluto cogliere, o far cogliere dai colleghi, questo attimo di attenzione che è un ossequio alla normativa nazionale. Il Consiglio regionale della Sardegna si vuole distinguere, vuole porre in norma quel senso politico che noi abbiamo voluto togliere. Volevamo che rimanessero le scadenze così come erano configurate nei rispettivi regolamenti o negli statuti, diversamente si configura una situazione avente un aspetto tipicamente politico che noi chiamiamo di lottizzazione. Noi abbiamo cercato di mantenere ciò che prevede la normativa nazionale, fatta propria dall'Assessore, ma evidentemente questa maggioranza di fatto sta emarginando un Assessore della Giunta regionale. Prendiamo atto che siete contro i vostri stessi esponenti; per cui votate pure liberamente, noi li difendiamo.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto procediamo alla votazione. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*)

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 2.

PIRAS, Segretario:

Art. 2

Proroga degli organi non ricostituiti entro la scadenza

1. Gli organi amministrativi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

2. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Tunis Marco - Floris - Masala

Art. 2

Scadenza, ricostituzione, proroga degli organi,
regime degli atti

1. Gli organi amministrativi, di cui al primo comma del precedente art. 1 svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

2. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al precedente art. 2 sono prorogati per non più di novanta giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel precedente comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli. (4)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

TUNIS MARCO (F.I.). Presidente, colleghi consiglieri, mi rifaccio alle dichiarazioni precedenti, per non ripetermi. Con questo emendamento si è voluto riportare il testo predisposto dall'assessore Lobrano nella sua interezza; in poche parole, ripresentando gli articoli 2 e 3 originari del disegno di legge numero 54. Riteniamo che il disegno di legge risponda meglio rispetto alla proposta di legge per i motivi indicati precedentemente. Quindi chiediamo al Consiglio di voler approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che i commi 1, 3 e 4 dell'emendamento numero 4, essendo contrastanti con norme già approvate in sede di esame dell'articolo 1 e dei suoi emendamenti, non possono essere votati. Chiedo all'onorevole Tunis e agli altri presentatori se intendono mantenere il comma 2, contenente l'elemento innovativo di un termine di 90 giorni, perché in caso affermativo è il solo che può essere votato.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, lei dice che c'è soltanto questo termine di 90 giorni quale elemento innovativo; io invece ritengo innovativo anche il contenuto del quarto comma di questo emendamento predisposto per l'articolo 2. Non abbiamo votato precedentemente sugli articoli 2 e 3 predisposti dal testo Lobrano; ma li ho fatti propri, sono stati posti in emendamento, per cui chiedo che venga votato.

Dal punto di vista tecnico devo dire che si distingue anche il quarto comma che prevede che gli atti non rientranti tra quelli indicati prima, adottati nel periodo di proroga, sono nulli; pertanto chiedo che venga messo in votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Tunis, il comma 4 dice: "Gli atti non rientranti nel precedente comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli"; il comma 2, a cui il comma 4 fa riferimento, dice "Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al precedente comma 1, sono prorogati per non più di 90 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo". Quindi questo comma 2 a cui fa riferimento il comma 4 non contiene l'indicazione di atti, quindi immagino che sia - lo dico anche per chiedere conferma - la riproposizione del comma 4 dell'articolo 2 del testo della Commissione, che fa riferimento al comma 3. Quindi dovrebbe essere "Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel precedente comma 3, adottati nel periodo di proroga, sono nulli".

Di fatto mi pare opportuno riproporre l'interpretazione che davo prima: i commi 1, 3 e 4 sono in contrasto con la normativa approvata precedentemente per cui decadono. Quello che può essere votato, se lei ritiene di tenere l'emendamento, è il comma 2 che ho appena letto.

TUNIS MARCO (F.I.). D'accordo sulla sua interpretazione, desidero che venga messo ai voti e chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Onorevole Tunis, che cosa chiede, scusi, lo dica con più calma in modo che si senta.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, è stato predisposto un testo a firma dello scrivente

e di due Capigruppo con il quale noi, dal punto di vista politico, intendevamo riproporre il testo predisposto dalla Giunta. Se, dal punto di vista tecnico, lei ritiene che non possa essere votato in *toto* è un'interpretazione che possiamo accettare; però chiedo la controprova per il secondo comma messo in votazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il secondo comma dell'emendamento numero 4 che contiene l'espressione innovativa, lo dico ai colleghi per chiarezza, "90 giorni", e che quindi sostituisce i "45 giorni" del comma 2. Questo appare quindi come sostitutivo parziale, e poi voteremo l'articolo nella sua interezza. Questa è l'interpretazione!

Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.), relatore. Il relatore dà parere negativo pur essendo la questione abbastanza irrilevante, perché la Commissione, sostituendo il periodo di "45 giorni" con quello di "90 giorni" proposti dalla Giunta, ha ritenuto di dover applicare l'articolo 3 della legge statale. Credo che probabilmente sarebbero legittimi anche 90 giorni, però non mi sembra che la specialità della Regione debba portare ad applicare norme più lassiste rispetto a quelle dello Stato centrale; per cui la scelta dei "45 giorni" è una scelta di rigore in piena applicazione della normativa statale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LOBRANO, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alle indicazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Presidente, brevemente, io, accogliendo l'indicazione che dava prima il Presidente, vorrei invitare i presentatori dell'emendamento numero 4 a riconsiderare l'opportunità di mantenerlo in piedi, non per discutere

il merito dell'emendamento stesso, ma perché isolata la questione dei 45 o 90 giorni (sulla quale credo ci si possa uniformare alle considerazioni che faceva l'onorevole Bonesu) il resto dell'emendamento è stato presentato come conseguenza automatica dell'emendamento presentato sull'articolo 1.

E' evidente che, bocciato quest'ultimo non può mantenersi in piedi l'emendamento all'articolo 2 in quanto non compatibile col testo della Commissione, che è stato invece approvato, come giustamente il Presidente faceva notare. Perciò io chiedo ai presentatori se non vogliano prendere atto di questa situazione e valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Su che cosa intende parlare onorevole Tunis?

TUNIS MARCO (F.I.). Per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Marco Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, il mio intervento non vuol essere polemico, ognuno è portatore di quella che è la propria preparazione e cerca di manifestarla, ma io ritengo, in base a ciò che ho recepito nella mia esperienza politico-amministrativa di dover ribadire che nell'emendamento che ho predisposto, e che hanno firmato due Capigruppo, sono state fatte proprie le parole contenute negli articoli 2 e 3 del testo del disegno di legge numero 54. Ognuno cerca di cavarsela come meglio crede, per cui una volta bocciato un emendamento contenente di fatto un testo predisposto da un vostro Assessore, niente impedisce di ribadirlo *ad abundantiam* in un altro emendamento.

E' un fatto politico, lo mantengo; è una normativa di tipo burocratico che ripropongo, non può dirmi che si esclude soltanto perché nell'emendamento 1 sono stati cassati. Cosa vuol dire? Io ribadisco che è pervicace la tendenza di questa maggioranza a voler vedere gli Assessori tecnici, quelli esterni cioè, di fatto fuori da questa Amministrazione. Io dico e ribadisco che adottare il

periodo di 90 giorni significa adeguarsi alla normativa nazionale fatta propria dall'assessore Lobrano. Invece il collega Bonesu sta dicendo, bontà sua, che questa Amministrazione, forte di un dinamismo precipuo, dice "Dobbiamo operare nel tempo di 45 giorni, perché non ci dobbiamo omologare". Ma, guarda caso, occorre in un momento di crisi agire subito, in quarantacinque giorni; perché c'è il timore con il termine di novanta giorni di vedere nascere una nuova Giunta.

Caro collega Bonesu, la decisione di fare subito le nomine, non è una decisione politica di porsi in una maniera diversa da quelli che sono i fatti nazionali; è una tendenza politica di operare subito in modo che, prima che i topi fuggano quando la barca affonda, si realizzi quel disegno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.), relatore. Voterò contro l'emendamento avvertendo il collega Tunis di leggersi almeno gli atti del Governo Berlusconi, perché i "45 giorni" sono contenuti in una legge approvata da quel Governo.

PRESIDENTE. Allora, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, e se i proponenti mantengono l'emendamento, ripeto la parte dell'emendamento che può essere votata, cioè il comma 2 "gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al precedente comma 1" - bisogna fare una correzione - "sono prorogati per non più di novanta giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo". Assume la fisionomia, se non viene ritirato, di un emendamento sostitutivo parziale. Procediamo alla votazione di questo comma 2 nella formulazione di cui ho dato prima lettura.

Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*)

Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 3.

PIRAS, Segretario:

Art. 3

Poteri sostitutivi

1. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione degli organi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 siano il Consiglio o la Giunta regionale o altri organi collegiali, i rispettivi presidenti sono tenuti a convocare gli organi collegiali per una data precedente di almeno quindici giorni la scadenza del termine di proroga. Qualora gli organi collegiali non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

2. Nei casi in cui i soggetti estranei alla pubblica amministrazione, cui compete la designazione di componenti degli organi di cui all'articolo 1, non vi provvedano prima della scadenza ordinaria dell'organo, la relativa competenza è trasferita al titolare del potere di nomina, che vi provvede prescindendo dalle designazioni; qualora la nomina compete ad un organo collegiale, si applica il comma 1. Se i soggetti estranei alla pubblica amministrazione devono designare singoli componenti di un organo da sostituire nel corso della sua durata ed essi non vi provvedono entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento della richiesta di designazione, la relativa competenza è trasferita al titolare del potere di nomina, che vi provvede, prescindendo dalle designazioni, entro i successivi quarantacinque giorni; qualora la nomina compete ad un organo collegiale, si applica il comma 4.

3. Tutte le altre nomine e designazioni che competono ad organi della Regione e degli enti regionali, ivi comprese quelle disposte ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, devono essere effettuate entro il quarantacinquesimo giorno successivo alle rispettive scadenze o alla ricezione della richiesta di designazione.

4. Se tali nomine o designazioni competono ad organi collegiali, i rispettivi presidenti sono

tenuti a convocarli per una data precedente di almeno quindici giorni la scadenza del termine di cui al comma 3. Qualora gli organi collegiali non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Tunis Marco - Floris - Masala

Art. 3

Il primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione degli organi di cui al precedente art. 1 siano il Consiglio o la Giunta regionale o altri organi collegiali, i rispettivi presidenti sono tenuti a convocare gli organi collegiali per una data precedente di almeno quindici giorni la scadenza del termine di proroga.

Qualora gli organi collegiali non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo”. (5)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 5 è praticamente identico ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 di cui abbiamo dato lettura; essendo poi collegato all'emendamento numero 3, che il Consiglio ha già bocciato, viene dichiarato decaduto.

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 4

Efficacia dell'atto di ricostituzione e regime dei controlli

1. L'esecutività dei provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga è regolata dalla normativa vigente in materia.

2. Nella pendenza dei controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2.

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo e obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

4. Nel periodo intercorrente fra l'annullamento dei provvedimenti di cui al comma 1 e la ricostituzione degli organi amministrativi degli enti regionali, i coordinatori generali degli Assessorati competenti nella materia oggetto dell'attività degli enti adottano gli atti di ordinaria amministrazione che siano assolutamente indifferibili.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, prendiamo atto che gli emendamenti da noi presentati sono stati bocciati da questa Assemblea; però obiettivamente, sugli articoli 4, 5, 6, 7, 8, predisposti nel testo unitario, poiché non hanno riflessi di tipo amministrativo, giuridico e anche politico rispetto alle osservazioni avanzate precedentemente dal sottoscritto, annuncio il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 5

Decadenza degli organi non ricostituiti
entro il periodo di proroga

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 6

Raccolta e tenuta dei dati sulla durata
degli organi e sulle scadenze delle nomine

1. Il Presidente del Consiglio regionale, per le nomine di competenza del Consiglio, e il Presidente della Giunta regionale per tutte le altre nomine provvedono alla tenuta e all'aggiornamento dei dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e delle nomine di cui all'articolo 1 comma 3 e all'articolo 8.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 7

Doveri dei rappresentanti

1. Tutti gli eletti o designati da organi della Regione o da enti amministrativi della Regione devono annualmente inviare all'organo che li ha eletti o designati una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'organo di cui fanno parte. I soggetti destinatari delle relazioni ne trasmettono copia al Consiglio regionale.

2. Gli eletti o designati hanno l'obbligo di riferire sollecitamente ogni fatto che possa comportare danno, anche non patrimoniale, alla Regione e di provvedere entro dieci giorni a fornire le informazioni e ad inviare copia degli atti che venissero loro richiesti dalle commissioni consiliari e dai componenti della Giunta regionale competenti.

3. L'organo competente per la designazione o la nomina può revocare il nominato od eletto:

a) per inosservanza, nonostante diffida, del dovere di relazione di cui al comma 1;

b) per aver cagionato danno, anche non patrimoniale, alla Regione o per altra grave violazione dei doveri di cui al comma 2;

c) per grave violazione degli indirizzi generali contenuti negli atti di programmazione regionale.

4. La deliberazione di revoca è adottata previa contestazione dei fatti, con concessione di un termine per le giustificazioni non inferiore a quindici giorni.

5. La revoca di eletti dal Consiglio regionale con voto limitato può essere effettuata soltanto nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e, nell'ipotesi di cui alla lettera b), richiede la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. E' sufficiente la maggioranza semplice qualora la revoca riguardi l'intero organo.

6. Il presente articolo si applica solo ove i doveri degli eletti o nominati e le procedure di revoca non siano previsti da norme speciali.

PRESIDENTE. All'articolo 7 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Ballero -

Bonesu - Sanna Salvatore - Masala

Art. 7

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La revoca di eletti dal Consiglio regionale con voto limitato può essere effettuata soltanto nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 3; nell'ipotesi di cui alla lettera b) è necessaria la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, ma è sufficiente la maggioranza semplice qualora la revoca riguardi l'intero organo”. (2)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.), *relatore*. E' un emendamento meramente formale che assicura una migliore lettura al comma; non vi sono modifiche sostanziali.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 2 ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LOBRANO, *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I.). Soltanto una questione tecnica, signor Presidente. Io avrei gradito che il collega Bonesu avesse esplicitato meglio, in quanto la fretta, che a volte non ci porta a prestare una sufficiente attenzione sui riferimenti di legge, articolo x comma y eccetera, ci ha lasciato dei dubbi; non avendo il testo sottomano, neppure quello formulato, chiedo che ci voglia spiegare che cosa ha portato a prevedere votazioni diverse, per quanto riguarda la revoca di eletti del Consiglio regionale con voto limitato.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Faccio presente che cambia solo la punteggiatura.

PRESIDENTE. Onorevole Tunis, è una riscrittura della norma, non c'è niente di più, ed è firmato da diversi componenti sia della maggioranza che dell'opposizione. Quindi, se ha bisogno di dare uno sguardo di conseguenza rallenterò la votazione; ma il testo mi pare del tutto identico.

TUNIS MARCO (F.I.). Devo dare atto che sono state fornite dal collega Ballero le dovute precisazioni.

PRESIDENTE. Non polemizziamo, ricordo che gli interventi possono essere uno per argomento, il dialogo non è consentito. Io stesso se avessi ritenuto opportuno un maggior chiarimento, avrei sollecitato i colleghi della Commissione, ma mi pare sia solo una riscrittura puntuale del comma 5 dell'articolo 7.

Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 8

Adeguamento degli atti costitutivi delle società partecipate

1. E' fatto divieto all'Amministrazione regionale e agli enti amministrativi della Regione di partecipare a società il cui atto costitutivo:

a) non conferisca ad essi la facoltà di nominare amministratori e sindaci, in misura adeguata alla quota di partecipazione detenuta, nelle forme previste dall'articolo 2458 del codice civile;

b) non preveda che la sottoscrizione di partecipazioni in altre società o la costituzione di società derivate sia subordinata all'assenso dell'a-

zionista pubblico.

2. L'amministrazione regionale e gli enti amministrativi della Regione dispongono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'adeguamento, nei sensi di cui al comma 1, degli atti costitutivi delle società nelle quali detengono la maggioranza e lo propongono nelle società nelle quali non la detengono.

3. Nei casi in cui la Giunta regionale ritenga che la particolare situazione di determinate società sia tale da rendere inopportuna, in tutto o in parte, l'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, ha facoltà di proporre, con il programma di cui al comma 4, una deroga alle prescrizioni sul contenuto degli statuti delle società partecipate recate dal presente articolo.

4. Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un programma nel quale, dato conto dello stato di attuazione del comma 2 e delle iniziative assunte o da assumersi per liquidare le partecipazioni in società nelle quali non sia possibile ottenere l'adeguamento dell'atto costitutivo, vengono definiti i casi in cui si applicano le deroghe di cui al comma 3, nonché i casi in cui specifiche ragioni di interesse pubblico richiedono il mantenimento delle partecipazioni nonostante il mancato adeguamento, in tutto o in parte, degli atti costitutivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

PIRAS, Segretario:

Art. 9

Norme finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) gli organi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo

1 già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono essere ricostituiti entro novanta giorni dalla data medesima; decorso il termine suddetto gli organi stessi decadono, con le conseguenze previste dal comma 2 dell'articolo 5;

b) gli organi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge scadono il novantesimo giorno successivo alla data medesima, salvo che essi siano stati ricostituiti dopo il 30 settembre 1994;

c) i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 cessano dalla carica il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che essi siano stati nominati dopo il 30 settembre 1994.

2. Il presente articolo non si applica alle commissioni di gara e di concorso che abbiano iniziato le operazioni e ai comitati di controllo sugli atti degli enti locali.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Tunis Marco - Floris - Masala

Art. 9

Norme finali e transitorie

1. Gli organi di cui all'art. 1 già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono essere ricostituiti entro novanta giorni dalla data della medesima; decorso il termine suddetto gli organi stessi decadono e tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

2. Gli organi di cui all'art. 1, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia prevista durata indeterminata, scadono il novantesimo giorno da tale data e devono essere ricostituiti entro i successivi quarantacinque giorni, previa determinazione obbligatoria della data di scadenza; in difetto, gli stessi organi decadono e gli atti adottati dopo la decadenza sono nulli. (6)

Emendamento aggiuntivo Bonesu - Deiana

Art. 9

Nel comma 2 in fine sono aggiunte le parole: "ed ai coordinatori dell'amministrazione regionale e degli enti regionali". (7)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 6 ha facoltà di illustrarlo.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, per non ripetermi rispetto all'intervento precedente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 7 ha facoltà di illustrarlo.

BONESU (P.S.d'Az.), *relatore*. L'emendamento numero 7 conferma nelle norme transitorie la norma già introdotta nell'articolo 1, cioè esclude dall'ambito dell'applicazione della legge – ad evitare dubbi – i coordinatori dell'amministrazione regionale e degli enti regionali.

Quanto al parere sull'emendamento numero 6 non può che essere negativo perché risponde alla stessa filosofia di cui all'emendamento già respinto per l'articolo 1, cioè non è adeguato al resto della legge e pertanto rappresenterebbe una violazione di quel principio di omogeneità e di corrispondenza tra le varie norme.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LOBRANO, *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alle indicazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Devo far notare che nell'emendamento numero 6 il comma primo è in contrasto con norme già votate, quindi non può essere messo in votazione, mentre il comma secondo, avendo una sua autonomia e trasformato in sostitutivo parziale, può essere messo in votazione.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 6, comma 2. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 9, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 10

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sul testo unificato della proposta di legge numero 5 e del disegno di legge numero 54. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. (*E' estratto il numero 69, corrispondente al nome del consigliere Sanna Nivoli.*)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Sanna Nivoli.

VASSALLO, *Segretario procede all'appello*:

Rispondono sì i consiglieri: Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Serrenti - Tunis Gianfranco - Usai

Pietro - Vassallo - Zucca - Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Berria - Bonesu - Busonera - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Ferrari - Fois Paolo - Fois Pietro - Ghirra - Giagu - Ladu - La Rosa - Loddo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marroccu - Marteddu - Montis - Murgia - Obino - Onida - Petrini - Piras - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore.

Rispondono no i consiglieri: Tunis Marco - Usai Edoardo - Balletto - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Cadoni - Carloni - Casu - Floris - Frau - Granara - Liori - Lippi - Locci - Lombardo - Marracini - Masala - Milia - Nizzi - Oppia - Pirastu - Pittalis.

Si è astenuto: il Presidente Selis.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	73
votanti	72
astenuti	1
maggioranza	37
favorevoli	49
contrari	23

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
"Vigilanza e tutela degli enti strumentali della Regione;
disciplina provvisoria" (15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 15; relatore il consigliere Ballero.

Dichiaro aperta la discussione generale; poiché non è presente in Aula il relatore ci si rimette alla relazione scritta.

Poiché non ci sono iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LOBRANO, *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* La Giunta con-

divide il testo approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del Titolo.

PIRAS, *Segretario:*

TITOLO

Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul Titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 01.

PIRAS, *Segretario:*

Art. 01

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina l'attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti elencati nell'allegata Tabella A.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 02.

Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Presidente, io chiederei che gli articoli, così come sono formulati e proposti, vengano letti integralmente e con una certa

cadenza in modo tale da dare la possibilità a tutti di seguirne il testo. E' vero che ciascun consigliere dovrebbe venire informato, però mi sembra corretto e opportuno che i testi degli articoli vengano letti integralmente e nel modo dovuto.

PRESIDENTE. Accogliamo la richiesta dell'onorevole Balletto. Quando non ci sono - lo dico per chiarimento all'Aula - particolari complicazioni si dà una lettura delle prime espressioni, ma se c'è la richiesta anche di un solo collega, diamo la lettura corretta di tutto il testo. Prego il Segretario di leggere l'intero testo dell'articolo 02.

PIRAS, Segretario:

Art. 02

Poteri di indirizzo, direttiva e verifica

1. La Giunta regionale impartisce agli enti le opportune direttive, nel rispetto degli indirizzi generali definiti negli atti di programmazione regionale.

2. Gli Assessori regionali competenti per materia verificano la conformità dell'attività degli enti alle direttive impartite dalla Giunta, valutando la congruità dei risultati raggiunti, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, e ne riferiscono alla Giunta regionale, proponendo le eventuali modifiche delle direttive.

3. Dei risultati delle verifiche e delle conseguenti misure eventualmente adottate si dà conto in una relazione documentata sull'attività degli enti, che la Giunta trasmette al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

4. La relazione evidenzia, per ciascun ente e in riferimento ai diversi settori di intervento e agli indirizzi definiti negli atti di programmazione, le direttive impartite, i programmi operativi definiti, i risultati raggiunti e l'andamento economico-finanziario della gestione.

5. La relazione, corredata delle risoluzioni eventualmente approvate dalle Commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto dell'attività degli enti, è esaminata dal Consiglio regionale in un'apposita sessione, da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PIRAS, Segretario:

Art. 1

Atti sottoposti a controllo preventivo

1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale, gli atti degli enti rientranti nelle seguenti categorie:

- a) programmi di attività;
- b) bilanci di previsione e relative variazioni e bilanci consuntivi;
- c) regolamenti interni;
- d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a 500 milioni di lire;
- e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
- f) deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse.

2. La Giunta regionale può altresì disporre che siano sottoposti a controllo preventivo, per periodi determinati e per i soli profili di legittimità, ulteriori atti, individuati per categorie ed enti, in relazione alla loro rilevanza finanziaria o su motivata segnalazione degli organi di vigilanza e di controllo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1 *bis*.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 1 *bis*

Procedura del controllo

1. Gli atti soggetti a controllo sono inviati, entro dieci giorni dalla loro adozione e a pena di decadenza, all'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'attività dell'ente, ovvero, per gli atti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, all'Assessore regionale competente in materia di personale. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 sono inviati anche all'Assessore competente in materia di bilancio e, per conoscenza al Consiglio regionale.

2. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano esecutive qualora l'Assessore competente, entro venti giorni dal loro ricevimento, non abbia sottoposto alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale notizia all'ente proponente. Sulla proposta di annullamento la Giunta decide nel termine perentorio di venti giorni. Decorso tale termine senza che la Giunta ne abbia pronunciato l'annullamento, la deliberazione diviene esecutiva.

3. Prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo l'Assessore competente può, per una volta soltanto, chiedere motivatamente all'ente il riesame della deliberazione. In questo caso il termine di venti giorni entro cui deve essere sottoposta alla Giunta la proposta di annullamento decorre dalla data di ricevimento della nuova deliberazione.

4. Le deliberazioni diventano esecutive anche prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, qualora l'Assessore competente abbia comunicato all'ente che nulla osta alla loro immediata esecuzione.

5. Per gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, le deliberazioni concernenti la richiesta di riesame e i nulla osta di cui ai commi 3 e 4 sono sempre devolute alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia.

6. Per gli atti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 1 i termini per l'esercizio del

controllo sono raddoppiati.

7. La decorrenza dei termini di cui al presente articolo è sospesa dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 1 *ter*.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 1 *ter*

Pareri di legittimità

1. Tutti gli atti deliberativi degli enti devono essere corredati del parere del coordinatore generale dell'ente sulla loro legittimità. I coordinatori rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 2.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 2

Revisione economico-finanziaria

1. I collegi dei revisori dei conti o dei sindaci vigilano sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione degli enti e, a tal fine, oltre agli altri compiti ad essi eventualmente attribuiti:

a) verificano, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ente;

b) redigono la relazione al conto consuntivo, che contiene un giudizio complessivo sulla gestio-

ne, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa;

c) vigilano, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione.

2. Il presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza, di cui alle lettere a) e c) del comma 1, agli organi di gestione dell'ente e all'Assessore regionale cui compete il controllo.

3. Il collegio dei revisori dei conti o dei sindaci, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce tempestivamente all'Assessore regionale cui compete il controllo.

4. I revisori dei conti e i sindaci hanno diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti dell'ente e possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 bis.

PIRAS, Segretario:

Art. 2 bis

Poteri di vigilanza

1. La Giunta regionale può disporre in ogni tempo ispezioni ed accertamenti diretti sull'attività degli enti, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 ter.

PIRAS, Segretario:

Art. 2 ter

Prima applicazione della nuova disciplina sul controllo preventivo

1. Le deliberazioni il cui procedimento di controllo non si è concluso alla data di entrata in vigore della presente legge e che non rientrano nelle categorie di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono restituite, entro sette giorni, a cura dell'ufficio controllo enti, agli organi che le hanno adottate, i quali ne dichiarano l'esecutività, previa acquisizione del parere di cui all'articolo 1 ter.

2. Le deliberazioni il cui procedimento di controllo non si è concluso alla data di entrata in vigore della presente legge e che rientrano nelle categorie di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono trasmesse, entro sette giorni, a cura dell'ufficio controllo enti, all'Assessore competente per il controllo. Si applicano le procedure di cui all'articolo 1 bis ed i termini recati dal medesimo articolo decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'Assessore.

3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio una proposta di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 1986, n. 112 (Norme per l'esecuzione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dei servizi e dei settori della Presidenza della Giunta e degli Assessorati nonché il funzionamento degli organi collegiali), al fine di adeguare l'articolazione e le competenze degli uffici dell'Amministrazione regionale alle modifiche delle procedure di controllo recate dalla presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Marracini - Floris - Lombardo - Pittalis - Federici - Biancareddu - Milia - Casu - Oppia - Balletto - Bertolotti - Frau

Art. 2 ter

Dopo il comma 3, si aggiunga:

4. "I funzionari dell'ufficio controllo enti della presidenza della Giunta, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano formalmente incaricati del controllo istruttorio, sono trasferiti, a domanda, presso gli assessorati competenti". (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Marracini per illustrare l'emendamento numero 1.

MARRACINI (F.I.). L'emendamento è abbastanza semplice, così come è stato stilato, ed è finalizzato al mantenimento di quelle professionalità che sino ad oggi hanno avuto funzioni in merito a quanto esposto. Allora per evitare che vengano disperse tali professionalità, si propone la destinazione di tali soggetti nei vari Assessorati con le competenze di cui sino ad oggi. Questo può essere determinato a domanda dei singoli interessati. E' evidente che ciò consente, oltre al mantenimento di tali professionalità, che nei vari Assessorati vengano istituiti dei settori aventi i compiti specifici di questo organismo che oggi si vuole eliminare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Ballero, relatore, per esprimere il parere della Commissione.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. Il relatore esprime parere contrario all'accoglimento in legge di questo emendamento, non perché non ne condivida la sostanza (ricordo che era stata prospettata una formulazione analoga anche da altri colleghi, quali Deiana e Tunis Gianfranco), ma perché non pare opportuno che in legge venga inserita una norma relativa ai trasferimenti, che non trova riscontro nella legislazione regionale; i trasferimenti è opportuno che vengano adottati con le formalità secondo le regole oggi previste.

Io credo che, tenendo conto delle motivazioni reali che hanno indotto a non disperdere le competenze acquisite dai funzionari che operano al controllo enti, si possa predisporre e approvare un ordine del giorno che inviti la Giunta, in applli-

cazione del terzo comma dell'articolo 2 *ter* che stiamo per votare, a provvedere al riordino del Regolamento sui servizi e sui settori, tenendo conto di queste professionalità nei trasferimenti che dovranno essere fatti nel momento in cui l'Ufficio enti va sciolto. E' chiaro che i funzionari vanno trasferiti allo svolgimento di funzioni compatibili con quelle che hanno finora svolto. Quindi il parere sull'emendamento è contrario.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LOBRANO, *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta condivide l'opinione espressa dal consigliere Ballero; peraltro la *ratio* della proposta è accolta dalla Giunta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marracini. Ne ha facoltà.

MARRACINI (F.I.). Presidente, sull'emendamento chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Io credo che l'impostazione data al problema dalla Commissione sia corretta, perché la Commissione con il terzo comma di questo articolo 2 *ter* ha ritenuto di dover incaricare la Giunta a predisporre una modifica al Regolamento. Un intervento legislativo diretto del Consiglio in questa materia sarebbe una rottura del sistema normativo che regola la materia dell'organizzazione degli uffici e la destinazione di personale all'interno dell'Amministrazione regionale. Io credo che l'esigenza palesata dall'emendamento sia pienamente accoglibile. I funzionari della Presidenza hanno acquisito un'esperienza professionale in questo specifico settore ed è bene che l'Amministrazione nel nuovo quadro utilizzi queste professionalità. Però stabilire oggi un trasferimento automatico in uffici e settori che non sono ancora istituiti, perché la Giunta dovrà isti-

tuirli modificando questo regolamento, sembra una forzatura di evidente carattere elettoralistico.

Ho firmato insieme ad altri colleghi un ordine del giorno che raccomanda alla Giunta di utilizzare queste professionalità; mi sembra che sia questione di buona amministrazione far così. Introdurla in legge mi sembra una forzatura e soprattutto un precedente pericolosissimo, che potrebbe indurre qualunque dipendente regionale che vuole un trasferimento a chiedere un emendamento *ad hoc* agli amici delle varie parti politiche. Credo che questo porterebbe ad un degrado della tecnica legislativa e dell'amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi votiamo in questo modo: prima l'articolo 2 *ter* e poi, siccome è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto, l'emendamento aggiuntivo numero 1.

Metto in votazione l'articolo 2 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 1

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 1.

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE CHERCHI

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	62
votanti	61
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	22
contrari	39

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri:

Amadu - Aresu - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Bonesu - Busonera - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Ferrari - Fois Paolo - Frau - Ghirra - Giagu - Granara - Ladu - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marrocu - Marteddu - Masala - Montis - Obino - Oppia - Palomba - Piras - Pirastu - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Serrenti - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.

Si è astenuto: il Presidente Selis.)

Si dia lettura dell'articolo 3.

PIRAS, Segretario:

Art. 3

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni normative, regolamentari e degli statuti degli enti di cui alla Tabella A in contrasto con la presente legge.

2. In particolare sono abrogati:

a) le parole: "attraverso apposito ufficio della Presidenza della Giunta" nell'articolo 4, lettera b), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1;

b) i commi primo, secondo, terzo, terzo bis e settimo dell'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), modificato dall'articolo 105 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 5 (legge finanziaria 1985), e l'articolo 106 della medesima legge regionale n. 5 del 1985.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura della Tabella A.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa Tabella, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

E' stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

VASSALLO, Segretario:

Ordine del giorno Marteddu - Tunis Gianfranco - Obino - Sanna Salvatore - Marracini - Deiana - Ballero - Bonesu sulla situazione dei funzionari dell'Ufficio Controllo Enti a seguito dell'approvazione del DDL n. 15/A.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione del dibattito sul DDL n. 15/A recante "Norme in materia di decadenza degli organi amministrativi";

VALUTATA l'opportunità di non disperdere le professionalità maturate nell'ambito dell'Ufficio Controllo Enti;

CONSIDERATO che tali figure professionali possono assicurare il tempestivo avvio delle nuove competenze di controllo previste dal disegno di legge 15/A e attribuite ai vari assessorati,

impegna la Giunta regionale

a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di consentire che i funzionari dell'Ufficio Controllo Enti della Presidenza della Giunta, che alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano formalmente incaricati del controllo istruttorio, siano trasferiti presso gli assessorati istituendo, presso i medesimi, settori con apposite competenze. (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non può essere illustrato in quanto pervenuto dopo la chiusura della discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LOBRANO, Assessore degli affari generali,

personale e riforma della Regione. La Giunta esprime parere favorevole sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 15. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. (E' estratto il numero 25, corrispondente al nome del consigliere Diana.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Diana.

VASSALLO, Segretario procede all'appello:

Rispondono sì i consiglieri: Diana - Fadda - Ferrari - Fois Paolo - Ghirra - Giagu - Ladu - La Rosa - Loddo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Marroccu - Marteddu - Montis - Nizzi - Obino - Palomba - Piras - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sassu - Scano - Tunis Gianfranco - Vassallo - Zucca - Amadu - Balia - Ballero - Berria - Bonesu - Busonera - Cherchi - Concas - Cucca - Degortes - Deiana - Dettori Ivana.

Si sono astenuti i consiglieri: Frau - Granara - Liori - Locci Lombardo - Marracini - Masala - Oppia - Sanna Nivoli - Tunis Marco - Usai Edoardo - Balletto - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Casu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	55
votanti	39
astenuti	16
maggioranza	20
favorevoli	39

(Il Consiglio approva).

Discussione del disegno di legge: "Attuazione - nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno, obiettivo n. 1 - del Programma Operativo plurifondo per il periodo 1994-1997" (51)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 51; relatore il consigliere Sassu.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Sassu, relatore.

SASSU (Progr. Fed.), relatore. Signor Presidente, la Commissione bilancio ha approvato all'unanimità il disegno di legge numero 51 concernente l'attuazione, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, del programma operativo plurifondo per il periodo '94-'97; l'ha approvato avendo condiviso i motivi che hanno indotto la Giunta a presentarlo. Io voglio inserire solo alcune brevi note integrative alla relazione di maggioranza, che do per letta, dicendo che la manovra finanziaria di cui si chiede l'approvazione è assai semplice. Si tratta infatti di mettere nel bilancio del '95 i finanziamenti relativi al piano operativo plurifondo; sono finanziamenti comunitari, a cui si sommano per cofinanziamento le risorse statali, quelle regionali e quelle di privati. Per cui la manovra di oggi si limita ai fondi strutturali FESR e FEOGA, mentre quelli relativi al terzo fondo strutturale, che è il Fondo sociale europeo, sono stati già previsti nel bilancio del 1994.

Si tratta perciò, signor Presidente, di una manovra prevalentemente tecnica, mentre tutte le questioni che attengono alla programmazione vera e propria sono state affrontate dal Consiglio regionale nel settembre del '93 in occasione della predisposizione del piano generale di sviluppo e della proposta del quadro comunitario di sostegno per i fondi strutturali. L'Unione Europea, successivamente, ha approvato nel giugno 1994 il quadro comunitario e nel novembre successivo il piano operativo plurifondo. Quella di oggi è pertanto una delle fasi conclusive che attiene all'utilizzazione delle risorse piuttosto che alla loro programmazione. Il disegno di legge, tuttavia, non esclude per il futuro una diversa utilizzazione, e questo può

essere comprensibile giacché *in itinere* nell'arco di sei anni possono modificarsi le condizioni determinanti la prima proposta, e l'articolo 3 *bis* prevede questo attraverso una serie di procedure ben precise.

Vorrei esporre alcune osservazioni, anche di carattere generale. Molto brevemente, signor Presidente, la prima: mentre il nostro bilancio regionale va sempre più assumendo carattere di rigidità, e mentre anche i trasferimenti dello Stato manifestano la loro inconsistenza rispetto alla gravità della crisi, il trasferimento dei fondi dell'Unione Europea mi sembra che acquisti maggiore importanza, soprattutto decisiva, per lo sviluppo della nostra Isola. Con questa manovra registriamo risorse molto importanti, sono 2.611 miliardi circa, per il sessennio '94-'99, e 1.664 miliardi e oltre per il triennio '95-'97. Il Fondo di sviluppo regionale prevede la realizzazione di alcune infrastrutture strategiche nel campo dell'energia - per esempio la gassificazione del carbone del Sulcis - o nel campo dei trasporti - la metropolitana leggera Cagliari-Sassari, la nuova strada statale 125 da Cagliari a Tortolì, un completamento viario della maglia Nord Sardegna, e così via - o ancora dell'ambiente, vedi i parchi naturali. Mentre i FEOGA prevedono, con sottoprogrammi, interventi per favorire il processo di adeguamento e modernizzazione dell'agricoltura, in particolare l'estensione della rete elettrica, l'adeguamento delle strutture aziendali nel comparto ovi-caprino, la ristrutturazione dell'ovicoltura sarda, e ancora interventi relativi allo sviluppo rurale e per le strutture di raccolta, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

Come si può ben capire, signor Presidente, colleghi del Consiglio, sono settori decisivi per lo sviluppo della nostra Isola e sono interventi che potranno determinare sicuramente un impatto positivo nel fragile tessuto economico della Sardegna. Ecco perché diventa sempre più decisivo per le nostre risorse il ricorso ai trasferimenti comunitari. A me pare che due condizioni debbano essere tenute in considerazione dal Consiglio e anche dalla Giunta: una per il futuro, e cioè che occorre favorire gli afflussi finanziari della Comunità europea; in questo senso, appare molto opportuna la proposta dell'istituzione di un ufficio speciale di

informazione e di collegamento con sede a Bruxelles, che potrà avere tra l'altro il compito di assicurare una pronta ed adeguata partecipazione della Sardegna ai programmi comunitari di interesse regionale. La seconda: occorre eliminare alcuni lacci farraginosi della burocrazia che spesso soffocano l'Amministrazione regionale e impediscono il rapido dispiegarsi delle risorse a cui facevo riferimento.

Questa è una osservazione già avanzata in Consiglio durante la discussione del bilancio '95, ma io ritengo sia utile riproporre anche oggi in occasione della discussione del disegno di legge numero 51. E' stato detto in quell'occasione che i trasferimenti, soprattutto quelli dell'Unione Europea, sono sempre più legati ai tempi di impegno e di spesa; a causa della scarsa sollecitudine nel passato, le somme destinate dall'Unione Europea al nostro Paese spesso sono state dirottate verso altri paesi membri. In Sardegna le cose vanno un po' meglio rispetto ad altre regioni, ma anche qui c'è bisogno di un recupero di efficienza nella fase gestionale. Infatti leggo nel piano operativo plurifondo '94-'99, nella parte relativa all'esame dello stato di attuazione, che mentre gli impegni del quadro comunitario costituiscono il 96 per cento degli stanziamenti, i pagamenti che potrebbero rappresentare la percentuale di realizzazione dell'intervento si attestano intorno al 51 per cento.

Ecco perché, voglio sottolinearlo, appare opportuna l'indicazione dell'articolo 3 *quater* di adottare un provvedimento di mobilità del personale mediante distacco e comando di personale Ersat presso l'Assessorato dell'agricoltura e viceversa di personale dello stesso Assessorato presso l'Ersat; questo potrà consentire di adempiere con tempestività agli impegni straordinari di natura tecnica e amministrativa richiesti dalle direttive comunitarie e quindi di mettere immediatamente in campo queste risorse che favoriranno sicuramente lo sviluppo della nostra Sardegna.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Paolo Fois. Ne ha facoltà.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.). Un breve intervento ricollegandomi a quanto detto dall'onorevole Sassu che ha confermato il parere favorevole,

espresso dalla terza Commissione, in merito al disegno di legge che stiamo per approvare. La seconda Commissione ha dato anch'essa parere favorevole riguardo a questo disegno di legge, ma ha tenuto a precisare che esso va letto alla luce di un rilievo di carattere fondamentale, che emerge già dall'intervento dell'onorevole Sassu; cioè si tratta di un documento di estrema importanza che copre l'arco di ben cinque anni, che è stato approvato dal Consiglio regionale nella decima legislatura, e precisamente nel settembre del 1993. Ora la seconda Commissione si è preoccupata di sottolineare come, in presenza di un documento che incide così rilevantemente su quelle che sono le nostre scelte di politica economica, non si può dare tutto per scontato soprattutto perché lo stesso Regolamento comunitario, istitutivo della riforma sugli interventi strutturali, dice che qualora se ne rilevasse la necessità o apparissero nuovi elementi di valutazione il piano operativo plurifondo può essere modificato e aggiornato.

Quindi questa decisione, presa con riferimento all'attuazione di quella parte del programma operativo plurifondo di cui al disegno di legge, non pregiudica un riesame da parte del Consiglio regionale (ove la situazione lo rendesse opportuno) del quadro comunitario di sostegno e del piano operativo plurifondo, per la parte regionale di cui appunto oggi ci stiamo occupando. Ci tenevo a sottolineare questo, con la riserva di ritornare su alcuni punti e in particolare sui riflessi che su questa questione può avere l'istituzione dell'ufficio della Regione a Bruxelles, in occasione di una prossima sessione del Consiglio.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare, per la Giunta, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, gli interventi svolti dal relatore della Commissione terza e dal Presidente della Commissione seconda mi esimono in gran parte dal dilungarmi sui contenuti di questa legge. Vale però la pena, io credo, per maggiore chiari-

mento, di sottolineare il fatto che questa legge consiste esclusivamente di quattro articoli. Il primo dà attuazione ai piani finanziari e l'autorizzazione agli interventi dei programmi comunitari; l'articolo 2 prevede la quantificazione delle spese complessive di derivazione comunitaria; l'articolo 3 contiene alcune norme di carattere generale e l'articolo 4, molto semplicemente, le entrate e le spese per vari stati di previsione del bilancio regionale. La cosa pertanto è estremamente semplice. I singoli contenuti dei vari stati di previsione si trovano, come ricordava poc'anzi l'onorevole Sassu, all'interno del P.O.P. che è stato già approvato dal Consiglio regionale nel novembre del 1993. Credo che sia sufficiente questo e pertanto mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del Titolo.

VASSALLO, *Segretario*:

TITOLO

Attuazione - nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno, obiettivo n. 1 - del Programma Operativo plurifondo per il periodo 1994 - 1997.

PRESIDENTE. Al Titolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

TITOLO

Il titolo è integrato dalla seguente espressione:

"...e ulteriori disposizioni in materia di interventi cofinanziati dall'Unione Europea". (1)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione il Titolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 1

1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C(94)3128 del 25 novembre 1994, concernente, tra l'altro, la concessione di un contributo del Fondo Europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) e del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) per il finanziamento del programma operativo plurifondo per gli anni 1994-1999, sono approvati i relativi piani finanziari e sono autorizzati i relativi interventi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 2

1. Le spese derivanti dall'attuazione del programma di cui al precedente articolo sono quantificate, complessivamente, come segue:

a) relativamente ai sottoprogrammi cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in:

1995	lire	448.547.000.000
1996	lire	324.271.000.000

1997	lire	303.031.000.000
1998	lire	277.825.000.000
1999	lire	266.640.000.000;

b) relativamente ai sottoprogrammi cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA) in:

1995	lire	362.965.000.000
1996	lire	140.006.000.000
1997	lire	85.420.000.000
1998	lire	253.125.000.000
1999	lire	149.849.000.000

e fanno carico ai competenti capitoli dei bilanci per gli stessi anni dal 1995 al 1999.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3

1. Ai fini della realizzazione delle misure
1.4.1.2 (adeguamento strutture aziendali nel comparto ovi-caprino alla Direttiva CEE n. 92/46),
1.4.1.3 (ristrutturazione olivicoltura sarda), 1.4.2.1 (valorizzazione del cavallo anglo-arabo-sardo) e
2.4.2.2 (interventi di sviluppo integrati di recupero del patrimonio rurale e valorizzazione delle produzioni tipiche locali) la percentuale del contributo a fondo perduto è determinata nella misura del 75 per cento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3 bis.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3 bis

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, propone alla Giunta regionale - ed informa contestualmente la competente Commissione consiliare - le domande di modifica dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione Europea.

2. Le suddette domande sono sottoposte all'approvazione del Comitato di sorveglianza o della Commissione europea, secondo le procedure previste dal Titolo VII del Regolamento (CE) n. 2082/93 del 20 luglio 1993, come specificate nel Quadro comunitario di sostegno 1994/1999, approvato con decisione n. C(94)3128 del 25 novembre 1994.

3. Le variazioni di bilancio conseguenti alle modifiche approvate ai sensi dei precedenti commi sono disposte dall'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con propri decreti da registrarsi alla Corte di Conti, anche con l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3 ter.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3 ter

1. Nell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, l'espressione "che comportino un costo complessivo non superiore ai 500.000.000" è sostituita dalla seguente: "nei limiti dello stanziamento di bilancio".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3 quater.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3 quater

1. Al fine di dare tempestiva attuazione ai sottoprogrammi FEOGA, così come definiti nel Programma Operativo Plurifondo (POP) approvato dalla Commissione europea con decisione C(92)3128 del 25 novembre 1994, nelle more del riordino degli enti strumentali regionali in agricoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre il distacco di personale dall'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in agricoltura (ERSAT) presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e di personale dello stesso Assessorato presso l'ERSAT.

2. Il provvedimento di mobilità è disposto in deroga al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modifiche e integrazioni, con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione in conformità alla proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La mobilità non può eccedere, comunque, il periodo di vigenza del POP.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 4

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

a) quanto a lire 37.164.000.000, nell'anno 1995, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante utilizzo per lire 19.314.000.000 e lire 17.850.000.000, rispettivamente, dalle riserve di cui alle voci 2 e 6 della tabella B, allegata alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria);

b) quanto a lire 774.348.000.000 nell'anno

1995, a lire 464.277.000.000 nell'anno 1996 e a lire 388.451.000.000 nell'anno 1997, con le variazioni di cui al comma successivo.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1995/1997 sono introdotte le seguenti modifiche:

ENTRATA

Cap. 23262 - (Nuova Istituzione) 2.3.2

Assegnazioni statali per la realizzazione del programma operativo plurifondo 1994-1999, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

1995	lire	151.499.000.000
1996	lire	108.876.000.000
1997	lire	102.670.000.000

Cap. 23263 - (Nuova Istituzione) - 2.3.2

Assegnazioni statali per la realizzazione del programma operativo plurifondo 1994-1999, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) (Regolamento CE 20 luglio 1993 n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

1995	lire	91.942.000.000
1996	lire	31.506.000.000
1997	lire	17.058.000.000

Cap. 23423 - (Nuova Istituzione) - 2.3.4

Contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione del programma operativo plurifondo 1994-1999 (Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

1995	lire	228.121.000.000
1996	lire	163.732.000.000
1997	lire	152.359.000.000

Cap. 23424 - (Nuova Istituzione) - 2.3.4

Contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) per la realizzazione del programma operativo plurifondo 1994-1999 (Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 no-

vembre 1994, n. C(94)3128)

1995	lire	239.175.000.000
1996	lire	94.999.000.000
1997	lire	61.499.000.000

SPESA

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge finanziaria e art. 2, L.R. 9 giugno 1994, n. 27)

1995	lire	63.611.000.000
1996	lire	65.164.000.000
1997	lire	54.865.000.000

mediante riduzione delle riserve di cui alle seguenti voci della tabella B, allegata alla legge finanziaria:

voce 3)

1995	lire	15.050.000.000
1996	lire	13.300.000.000
1997	lire	6.800.000.000

voce 4)

1995	lire	43.100.000.000
1996	lire	46.200.000.000
1997	lire	43.500.000.000

voce 7)

1995	lire	4.000.000.000
1996	lire	5.000.000.000
1997	lire	4.000.000.000

voce 10)

1995	lire	1.461.000.000
1996	lire	664.000.000
1997	lire	565.000.000

In aumento

03 - PROGRAMMAZIONE

Categoria di programma 01.13 (Denominazione

variata)

PIM - POP SARDEGNA - PIC INTERREG E POP 1994/1999

Cap. 03209 - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.4.3.3.10.28 (08.02)

Programma operativo plurifondo 1994/1999 (FESR): Interventi volti al sostegno dei servizi alle imprese - quota regionale (Regolamento CEE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

1995	lire	683.000.000
1996	lire	623.000.000
1997	lire	625.000.000

Cap. 03209/01 - AS - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.4.3.3.10.28 (08.02)

Programma operativo plurifondo 1994/1999 (FESR): Interventi volti al sostegno dei servizi alle imprese-quota comunitarie e statale (Regolamento CEE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

Rif. cap. entrata 23262/P

1995		1.594
1996		1.454
1997		1.452

Rif. cap. entrata 23423/P

1995		2.277
1996		2.077
1997		2.077

1995	lire	3.871.000.000
1996	lire	3.531.000.000
1997	lire	3.529.000.000

Cap. 03210 - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.4.3.3.10.28 (08.02)

Programma operativo plurifondo 1994/1999 (FESR): Interventi per l'animazione e l'assistenza economica finalizzata allo sviluppo locale - quota regionale (Regolamento CEE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

1995	lire	671.000.000
1996	lire	576.000.000
1997	lire	384.000.000

Cap.03210/01 - AS - (Nuova Istituzione) -

2.1.2.4.3.3.10.28 (08.02)	1997	13.982
Programma operativo plurifondo 1994/1999 (FESR): Interventi per l'animazione e l'assistenza economica finalizzata allo sviluppo locale - quote comunitarie e statali (Regolamento CEE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)		
Rif.cap. entrata 23262/P		
1995	1.566	
1996	1.342	
1997	895	
Rif.cap. entrata 23423/P		
1995	2.237	
1996	1.918	
1997	1.278	
1995	lire	3.803.000.000
1996	lire	3.260.000.000
1997	lire	2.173.000.000
Cap. 03211 - (Nuova Istituzione) - 2.1.1.4.2.2.10.30 (08.02)		
Programma operativo plurifondo 1994/1999 (FESR): Interventi volti al Parco scientifico e tecnologico della Sardegna e alla ricerca ed innovazione tecnologica - quota regionale (Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)		
1995	lire	6.232.000.000
1996	lire	3.755.000.000
1997	lire	2.796.000.000
Cap. 03211/01 - AS - (Nuova istituzione) - 2.1.1.4.2.2.10.30 (08.02)		
Programma operativo plurifondo 1994/1999 (FESR): Interventi volti al Parco scientifico e tecnologico della Sardegna e alla ricerca ed innovazione tecnologica - quote comunitaria e statale (Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)		
Rif. Cap. entrata 23262/P		
1995		14.542
1996		8.763
1997		6.526
Rif. Cap. entrata 23423/P		
1995		31.160
1996		18.776
1995	lire	3.896.000.000
1996	lire	2.598.000.000
1997	lire	1.299.000.000
05 - DIFESA AMBIENTE		
Categoria di programma 05.13 (Denominazione variata)		
PIM - POP - PIC INTERREG E POP 1994/1999		
Cap. 05209 (Nuova Istituzione) - 2.1.2.1.0.3.10.29 (03.08)		
Programma operativo plurifondo 1994/1999		

XI LEGISLATURA

XLV SEDUTA

12 APRILE 1995

(FESR): Interventi volti alla conservazione, all'accrescimento e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche-ambientali-quota regionale (Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

1995	lire	3.595.000.000
1996	lire	3.595.000.000
1997	lire	3.595.000.000

Cap. 05209/01 - AS - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.1.0.3.10.29 (03.08)

Programma operativo plurifondo 1994/1999 (FESR): Interventi volti alla conservazione, all'accrescimento e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche-ambientali-quota comunitaria e statale (Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

Rif.cap. entrata 23262/P

1995	8.390
1996	8.390
1997	8.390

Rif.cap. entrata 23423/P

1995	17.977
1996	17.977
1997	17.977

1995	lire	26.367.000.000
1996	lire	26.367.000.000
1997	lire	26.367.000.000

06 - AGRICOLTURA

Categoria di programma 06.19 (Denominazione variata)

PIM - POP SARDEGNA - PIC INTERREG E POP 1994/1999

Cap. 06412 (Nuova Istituzione) - 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)

Programma operativo plurifondo 1994/1999 (FEOGA): Contributi per la valorizzazione delle produzioni zootecniche, arboree ed infrastrutture connesse - quota regionale (Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

1995	lire	19.817.000.000
------	------	----------------

1996	lire	9.602.000.000
1997	lire	2.876.000.000

Cap. 06412/01 - AS - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)

Programma operativo plurifondo 1994/1999 (FEOGA): Contributi per la valorizzazione delle produzioni zootecniche, arboree ed infrastrutture connesse - quote comunitaria e statale (Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

Rif.cap. entrata 23263/P

1995	46.245
1996	22.405
1997	7.154

Rif.cap. entrata 23424/P

1995	128.775
1996	62.548
1997	25.783

1995	lire	175.020.000.000
1996	lire	84.953.000.000
1997	lire	32.937.000.000

Cap. 06413 (Nuova Istituzione) - 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)

Programma operativo plurifondo 1994/1999 (FEOGA): Finanziamenti per interventi volti allo sviluppo rurale - quota regionale (Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

1995	lire	2.693.000.000
1996	lire	1.135.000.000
1997	lire	1.914.000.000

Cap. 06413/01 - AS - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)

Programma operativo plurifondo 1994/1999 (FEOGA): Finanziamenti per interventi volti allo sviluppo rurale - quote comunitaria e statale (Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

Rif.cap. entrata 23263/P

1995	6.286
1996	2.645
1997	4.753

XI LEGISLATURA

XLV SEDUTA

12 APRILE 1995

Rif.cap. entrata 23424/P	
1995	19.336
1996	8.460
1997	17.114

1995	lire	25.622.000.000
1996	lire	11.105.000.000
1997	lire	21.867.000.000

Cap. 06414 (Nuova Istituzione) - 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)

Programma operativo plurifondo 1994/1999 (FEOGA): Finanziamenti per la realizzazione dell'obiettivo 5a - adeguamento delle strutture di trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura - quota regionale (Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

1995	lire	9.338.000.000
1996	lire	2.764.000.000
1997	lire	2.073.000.000

Cap. 06414/01 - AS - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)

Programma operativo plurifondo 1994/1999 (FEOGA): Finanziamenti per la realizzazione dell'obiettivo 5a - adeguamento delle strutture di trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura - quote comunitaria e statale (art. 5, Legge 16 aprile 1987, n. 183, Regolamenti CEE nn. 2328/91, 866/90 e 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

Rif.cap. entrata 23263/P

1995	21.797
1996	6.456
1997	5.151

Rif.cap. entrata 23424/P

1995	17.450
1996	23.991
1997	18.602

1995	lire	95.247.000.000
1996	lire	30.447.000.000
1997	lire	23.753.000.000

Cap. 06415 - AS - (Nuova Istituzione) 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)

Programma operativo plurifondo 1994/1999 (FEOGA): Contributi agli imprenditori agricoli a titolo principale per la tenuta della contabilità aziendale e per la compensazione degli svantaggi naturali, ai sensi dei titoli V, articolo 13, e VI, articolo 19, del Regolamento CEE n. 2328/91 - quote comunitaria e statale (Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

Rif.cap. entrata 23263/P

1995	17.614
1996	-
1997	-

Rif.cap. entrata 23424/P

1995	17.614
1996	-
1997	-

1995	lire	35.228.000.000
1996	lire	--
1997	lire	--

07 - TURISMO

Categoria di programma 07.09 (Denominazione variata)

"PIM SARDEGNA E POP 1994/1999"

Cap. 07107 - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.4.3.3.10.23 (02.03)

Programma operativo plurifondo 1994/1999 (FESR): Incentivi a favore delle imprese artigiane - quota regionale (Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

1995	lire	4.195.000.000
1996	lire	2.397.000.000
1997	lire	2.397.000.000

Cap. 07107/01 - AS - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.4.3.3.10.23 (02.03)

Programma operativo plurifondo 1994/1999 (FESR): Incentivi a favore delle imprese artigiane - quote regionale comunitaria e statale (Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

Rif.cap. entrata 23262/P

XI LEGISLATURA

XLV SEDUTA

12 APRILE 1995

1995		9.788	variata)				
1996		5.593	PIM - PIC INTERREG E POP 1994/1999				
1997		5.593					
Rif.cap. entrata 23423/P			Cap. 08304 - (Nuova Istituzione) -				
1995		13.982	2.1.2.1.0.3.09.17 (03.02)				
1996		7.990	Programma operativo plurifondo 1994/1999				
1997		7.990	(FESR): Interventi diretti alla realizzazione della				
			nuova strada statale 125 da Cagliari a Tortolì ed al				
			completamento della maglia viaria primaria del				
			Nord Sardegna - quota regionale (Regolamento				
			CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commis-				
			sione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)				
1995	lire	23.770.000.000	1995	lire	27.415.000.000		
1996	lire	13.583.000.000	1996	lire	18.876.000.000		
1997	lire	13.583.000.000	1997	lire	18.876.000.000		
Cap. 07108 - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.4.3.3.			Cap. 08304/01 - AS - (Nuova Istituzione) -				
10.24 (02.04)			2.1.2.1.0.3.09.17 (03.02)				
Programma operativo plurifondo 1994/1999			Programma operativo plurifondo 1994/1999				
(FESR): Concessione di concorsi in conto interes-			(FESR): Interventi diretti alla realizzazione della				
si ed in conto canoni alle imprese turistiche - quota			nuova strada statale 125 da Cagliari a Tortolì ed al				
regionale (Regolamento CE 20 luglio 1993, n.			completamento della maglia viaria primaria del				
2081/93 e decisione Commissione Europea 25 no-			Nord Sardegna - quote comunitaria e statale (Re-				
vembre 1994, n. C(94)3128)			golamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisio-				
1995	lire	4.195.000.000	ne Commissione Europea 25 novembre 1994, n.				
1996	lire	1.798.000.000	C(94)3128)				
1997	lire	1.798.000.000	Rif.cap. entrata 23262/P				
Cap. 07108/01 - AS - (Nuova Istituzione) -			1995			63.969	
2.1.2.4.3.3.10.24 (02.04)			1996			44.044	
Programma operativo plurifondo 1994/1999			1997			44.044	
(FESR): Concessione di concorsi in conto interes-			Rif.cap. entrata 23423/P				
si ed in conto canoni alle imprese turistiche - quote			1995			91.383	
comunitaria e statale (Regolamento CE 20 luglio			1996			62.920	
1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Euro-			1997			62.920	
pea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)			1995			lire	155.352.000.000
Rif.cap. entrata 23262/P			1996			lire	106.964.000.000
1995		9.788	1997			lire	106.964.000.000
1996		4.195	Cap. 08305 - (Nuova Istituzione) -				
1997		4.195	2.1.2.1.0.3.10.16 (03.02)				
Rif.cap. entrata 23423/P			Programma operativo plurifondo 1994/1999				
1995		13.982	(FESR): Interventi diretti a soddisfare le esigenze				
1996		5.993	idropotabili più urgenti in ambito locale - quota				
1997		5.993	regionale (Regolamento CE 20 luglio 1993, n.				
			2081/93 e decisione Commissione Europea 25 no-				
			vembre 1994, n. C(94)3128)				
1995	lire	23.770.000.000	1995	lire	1.199.000.000		
1996	lire	10.188.000.000					
1997	lire	10.188.000.000					
08 - LAVORI PUBBLICI							
Categoria di programma 08.19 (Denominazione							

XI LEGISLATURA

XLV SEDUTA

12 APRILE 1995

1996 lire 1.199.000.000
1997 lire 1.199.000.000

Cap. 08305/01 - AS - (Nuova Istituzione) -
2.1.2.1.0.3.10.16 (03.02)

Programma operativo plurifondo 1994/1999
(FESR): Interventi diretti a soddisfare le esigenze
idropotabili più urgenti in ambito locale - quote
comunitaria e statale (Regolamento CE 20 luglio
1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Euro-
pea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

Rif.cap. entrata 23262/P

1995 2.797
1996 2.797
1997 2.797

Rif.cap. entrata 23423/P

1995 3.995
1996 3.995
1997 3.995

1995 lire 6.792.000.000
1996 lire 6.792.000.000
1997 lire 6.792.000.000

09 - INDUSTRIA

Categoria di programma 09.09 (Denominazione
variata)

PIM SARDEGNA E POP 1994/1999

Cap. 09104 - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.4.3.3.
10.28 (02.02)

Programma operativo plurifondo 1994/1999
(FESR): Incentivi alle piccole e medie imprese
industriali - quota regionale (Regolamento CEE
20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commis-
sione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

1995 lire 5.393.000.000
1996 lire 2.397.000.000
1997 lire 2.397.000.000

Cap. 09104/01 - AS - (Nuova Istituzione) -
2.1.2.4.3.3.10.28 (02.02)

Programma operativo plurifondo 1994/1999
(FESR): Incentivi alle piccole e medie imprese
industriali - quote comunitaria e statale (Regola-
mento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione
Commissione Europea 25 novembre 1994, n.
C(94)3128)

Rif.cap. entrata 23262/P

1995 12.584
1996 5.593
1997 5.593

Rif.cap. entrata 23423/P

1995 17.977
1996 7.990
1997 7.990

1995 lire 30.561.000.000
1996 lire 13.583.000.000
1997 lire 13.583.000.000

Cap. 09105 - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.1.0.3.
10.28 (03.02)

Programma operativo plurifondo 1994/1999
(FESR): Interventi volti alla realizzazione dell'im-
pianto di gassificazione del carbone del Sulcis e di
un impianto termoelettrico - quota regionale (Re-
golamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisio-
ne Commissione Europea 25 novembre 1994, n.
C(94)3128)

1995 lire 10.409.000.000
1996 lire 13.013.000.000
1997 lire 10.409.000.000

Cap. 09105/01 - AS - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.1.
0.3.10.28 (03.02)

Programma operativo plurifondo 1994/1999
(FESR): Interventi volti alla realizzazione dell'im-
pianto di gassificazione del carbone del Sulcis e di
un impianto termoelettrico - quote comunitaria e
statale (Regolamento CE 20 luglio 1993, n.
2081/93 e decisione Commissione Europea 25 no-
vembre 1994, n. C(94)3128)

Rif.cap. entrata 23262/P

1995 14.955
1996 18.694
1997 14.955

Rif.cap. entrata 23423/P

1995 21.365
1996 26.705
1997 21.365

1995 lire 36.320.000.000
1996 lire 45.399.000.000
1997 lire 36.320.000.000

13 - TRASPORTI

Categoria di programma 13.07 (Denominazione variata)

PIC INTERREG E POP 1994/1999

Cap. 13062 - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.1.0.3.09.19 (03.02)

Programma operativo plurifondo 1994/1999 (FESR): Interventi diretti alla realizzazione delle metropolitane leggere di Cagliari e di Sassari - quota regionale (Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

1995	lire	4.554.000.000
1996	lire	3.176.000.000
1997	lire	3.398.000.000

Cap. 13062/01 - AS - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.1.0.3.09.19 (03.02)

Programma operativo plurifondo 1994/1999 (FESR): Interventi diretti alla realizzazione delle metropolitane leggere di Cagliari e di Sassari - quote comunitaria e statale (Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Commissione Europea 25 novembre 1994, n. C(94)3128)

Rif.cap. entrata 23262/P

1995	10.627
1996	7.411
1997	7.930

Rif.cap. entrata 23423/P

1995	8.789
1996	5.393
1997	5.793

1995	lire	19.416.000.000
1996	lire	12.804.000.000
1997	lire	13.723.000.000

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Art. 4

Nel primo comma, lettera b) dopo le parole: "con le variazioni" sono aggiunte le seguenti:

"in aumento allo stato di previsione dell'entrata ed in diminuzione allo stato di previsione della spesa dell'Assessorato della Programmazione del bilancio della Regione per gli anni 1995/1997". (2)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Dopo l'articolo 4 è introdotto il seguente:

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. (3)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 2 della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. Si tratta di una mera precisazione, anziché indicare come variazioni di cui al comma successivo, precisiamo che si tratta di variazioni in aumento e in diminuzione per il periodo '95/'97.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Sassu, relatore.

SASSU (Progr. Fed.), *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 3 ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. L'emendamento si commenta da sé.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del-

la Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Sassu, relatore.

SASSU (Progr. Fed.), *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

E' stato presentato l'ordine del giorno numero 1 a firma Scano - Floris - Deiana - Masala - Dettori Bruno - Balia - Montis - Serrenti sulla necessità di revocare gli aumenti delle tariffe SAREMAR e sui trasporti in Sardegna. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Ordine del giorno Scano - Floris - Deiana - Masala - Dettori Bruno - Balia - Montis - Serrenti sulla necessità di revocare gli aumenti delle tariffe SAREMAR e sui trasporti in Sardegna.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione sul disegno di legge n. 51/A riguardante l'attuazione del Programma Operativo plurifondo per il periodo 1994/1997;
PREMESSO CHE:

- con provvedimento unilaterale assunto dalla Società SAREMAR sono state aumentate del 50 per cento le tariffe per i collegamenti tra la Sardegna e le isole di San Pietro e La Maddalena;

- ciò rappresenta un ulteriore aggravio economico per i cittadini residenti nelle due isole che sono costretti a sobbarcarsi notevoli spese per

raggiungere l'isola madre per motivi di lavoro e poter accedere a tutti i servizi di cui non dispongono nel luogo di residenza;

- il provvedimento colpisce in maniera pesante sia i lavoratori pendolari sia, e soprattutto, i cittadini non residenti che mantengono nelle isole di origine il domicilio e/o la dimora;

- l'economia delle citate isole, basata in larga parte sul turismo, risentirà pesantemente di tale provvedimento;

- tutti i traffici merci ed auto subiranno aumenti talmente rilevanti da determinare un grave aumento del costo della vita nei due centri,

impegna la Giunta regionale

1) a rappresentare al Ministro dei trasporti nel corso dell'incontro di venerdì 14 aprile 1995 l'urgenza di un confronto sul problema dei trasporti da e per la Sardegna e sull'annoso problema dell'effettivo riconoscimento della "continuità territoriale";

2) ad avviare una seria indagine che consenta di confrontare l'attuale situazione della Sardegna con altre realtà insulari italiane e del Mediterraneo, individuando così linee di azione che consentano un recupero in termini economici e di efficienza dei traffici marittimi per la Sardegna;

3) ad estendere il requisito di "residenti" a tutti coloro che operano nelle isole di San Pietro e La Maddalena e/o che vi mantengono rapporti familiari e dimora;

4) a riaffermare il ruolo essenziale della Regione sarda riguardo alla politica dei trasporti con particolare riferimento alla necessità di superare forme di concessione monopolistica delle linee per la Sardegna. (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno può essere illustrato dai firmatari. Se non si intende illustrarlo si dà per illustrato.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per appello nominale del provvedimento di legge numero 51.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Signor Presidente, il provvedimento, come è stato evidenziato, è un attimino datato, quindi, pur avendo visto che ci sono alcuni aspetti da riconsiderare nel P.O.P. che dovranno essere rivisti certamente, come gli altri oratori che mi hanno preceduto hanno sostenuto, noi lo condividiamo in pieno ed esprimiamo parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Paolo Fois, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.). Avrei voluto che fosse presente l'Assessore della programmazione.

PRESIDENTE. L'Assessore della programmazione è stato richiamato da un impegno istituzionale urgente al sesto piano.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.). Risulterà agli atti quello che dico, dato che volevo una risposta dall'Assessore.

PRESIDENTE. Ricordo al consigliere Fois che siamo in sede di dichiarazione di voto, quindi evidentemente una qualunque risposta sarebbe data dall'Assessore in altra sede. Prego.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.). Bene, ho detto all'inizio della discussione che la seconda Commissione si era espressa favorevolmente nei riguardi della proposta della Giunta. Avevo sottolineato comunque che questo parere favorevole non do-

veva essere interpretato come un parere che escludeva l'opportunità di modifiche che dovessero essere poi rese necessarie tenendo conto del fatto che si trattava di un programma della durata di cinque anni. Su questo l'Assessore della programmazione nel suo intervento si era sostanzialmente dichiarato d'accordo. Ora, io vedo che sono state inserite, nel testo approvato dalla Commissione, delle frasi che possono essere interpretate come escludenti le Commissioni consiliari dal parere che deve essere formulato per ogni atto di programmazione. Mi riferisco all'articolo 3 bis in cui si dice che "l'Assessore della programmazione propone alla Giunta regionale, e informa contestualmente la competente Commissione consiliare, le domande di modifica dei programmi finanziari". Ora se questo significa che l'informazione è da interpretare come parere che le Commissioni consiliari competenti devono formulare, a norma di Regolamento e a norma della legge sulla programmazione, io sono d'accordo e voterei favorevolmente; ma se questo dovesse significare che viene sottratto il potere di espressione dei pareri su atti di programmazione - costituenti un principio generale dell'ordinamento - devo dichiararmi contrario. Poiché non c'è l'Assessore della programmazione e poiché non posso avere una interpretazione autentica, dichiaro che mi astengo dal voto favorevole che altrimenti avrei espresso.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 51. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. *(E' estratto il numero 45, corrispondente al nome del consigliere Lorenzoni.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Lorenzoni.

VASSALLO, *Segretario procede all'appello:*

Rispondono sì i consiglieri: Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marrocu - Masala - Milia - Murgia - Nizzi - Obino - Oppia - Petrini - Piras - Pirastu - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Edoardo -

Usai Pietro - Vassallo - Zucca - Amadu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Ivana - Fadda - Falconi - Fantola - Ferrari - Floris - Frau - Ghirra - Giagu - Granara - Ladu - La Rosa - Liori - Locci - Loddo - Lombardo.

Si è astenuto: il consigliere Fois Paolo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	63
votanti	62
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	62

(Il Consiglio approva).

Sull'ordine dei lavori

BIANCAREDDU (F.I.). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori, ricordo ai colleghi che nel corso della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, tenutasi stamattina alle 9, si è deciso unanimemente di continuare i lavori fino alle 15, e poi di sospendere per valutare sul prosieguo dei lavori.

Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). L'onorevole Biancareddu intendeva parlare sull'ordine dei lavori per richiedere qualcosa di specifico, non fino a che ora sarebbe andata avanti la seduta.

PRESIDENTE. Chiedo scusa ma avevo inteso sul proseguimento dei lavori. Prego onorevole Biancareddu.

BIANCAREDDU (F.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io ho saputo dal mio Ca-

pogruppo che i lavori potrebbero andare avanti ad oltranza, ma personalmente non ritengo opportuno che questo accada, anche perché vedo i banchi della Giunta piuttosto sguarniti. Siccome noi avevamo chiesto, anche stamattina, che fosse presente l'Assessore della sanità per poter discutere sulla questione dei *manager* in quanto non si tratta più di una questione tecnica ma di una questione politica, e questo ci è stato negato, allora ritengo che non sia opportuno continuare così. Io vorrei sapere dove è andato a finire l'Assessore della sanità, perché qualche collega mi ha detto che è andato da un geometra per imparare la scuola di lottizzazione.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Biancareddu, queste considerazioni credo che esulino...

Comunque sia, non vi è alcun punto posto all'ordine del giorno riguardante la presenza dell'Assessore della sanità. La richiesta su citata, inviata tramite un telegramma dal Capogruppo di Forza Italia, è stata valutata nel corso della Conferenza dei Presidenti di Gruppo; invito il consigliere Biancareddu a chiedere al suo Capogruppo quale determinazione la Conferenza ha assunto in merito.

E' stato concordato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo il proseguimento dei lavori fino alle 15 con l'ordine del giorno che risulta affisso all'albo, quindi io proseguirei i lavori.

Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). L'ordine dei lavori è stato concordato fino al punto 4 "completamento dell'intesa di programma per Sardegna centrale". Vorrei sapere da lei se ci sono ulteriori variazioni oppure se, dopo questo provvedimento di legge, i lavori del Consiglio si devono ritenere conclusi.

PRESIDENTE. Mi è sembrato di aver inteso che i lavori dovessero proseguire comprendendo anche il disegno di legge numero 37 recante "Agevolazioni creditizie a favore della cooperazione". Queste sono le consegne del mio Presidente, appureremo nel corso della discussione del punto numero 5 se effettivamente...

FLORIS (F.I.). Allora le chiederei una Conferenza dei Presidenti di Gruppo appena possibile per capire esattamente fino a che punto si deve arrivare.

PRESIDENTE. Allora ci impegniamo durante la discussione del punto numero 5 a esaminare la questione; intanto proseguiamo.

Discussione del disegno di legge: "Completamento dell'intesa di programma per la Sardegna centrale" (52)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 52; relatore il consigliere Berria.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Berria, relatore.

BERRIA (Progr. Fed.), *relatore*. Signor Presidente, la Commissione bilancio ha approvato all'unanimità il disegno di legge numero 52 che intende promuovere il completamento dell'intesa di programma per la Sardegna centrale. A ispirare il provvedimento è la consapevolezza che dare piena e completa attuazione agli obiettivi contenuti nell'intesa di programma serve, oltre che ad agevolare il riassetto territoriale delle zone interne della Sardegna centrale, anche ad attivare un meccanismo per il superamento del difficile momento che l'economia, sia di quell'area territoriale sia dell'intera isola nel suo complesso, sta vivendo. Vi è innanzitutto la necessità di affrontare un nodo decisivo.

Gli interventi di incentivazione, se non sono accompagnati da un disegno progettuale capace di aggredire le strozzature di tipo strutturale, rischiano di avere un impatto assai limitato. Le aree industriali della Sardegna centrale, da Pratosardo a Ottana, a Siniscola, a Macomer, al Sarcidano, sono aree a bassa infrastrutturazione; non basta incentivare la creazione di imprese, occorre anche creare le condizioni perché possano concretamente operare, perché possano decollare e innescare una dinamica di sviluppo che si autosostenga. Altrimenti si pensa a una realtà di nuovo assistenzialismo destinata a un rapido e drammatico fallimento. Il nuovo deve far sì che le iniziative sorgano in aree in grado di supportarlo, bisogna perciò desti-

nare risorse per finanziare progetti e opere di infrastrutturazione delle aree industriali e non.

I nodi di carattere strutturale tra loro fortemente interconnessi richiedono grande progettualità e risorse finanziarie; solo un intervento concertato tra la Regione e lo Stato può garantire il reperimento delle risorse necessarie per avviare questo programma che è un programma di medio periodo. Tuttavia destinare la quota di cofinanziamento regionale a interventi di infrastrutturazione, dà il segno che su questo punto si è deciso di intraprendere la strada di una soluzione complessiva del problema. Se infatti accettiamo l'idea che gran parte del ritardo competitivo delle imprese isolate è legato alla insularità, e quindi all'isolamento, è immediato e conseguente che a maggior ragione anche per quanto concerne la Sardegna centrale, che soffre di un ulteriore isolamento rispetto al resto dell'isola, sarà estremamente difficile colmare il divario di competitività delle imprese delle aree interne rispetto a quelle delle altre zone e di tutte le imprese sarde nei confronti di quelle delle regioni più avanzate del Paese.

Il presente disegno di legge e le conseguenti direttive di attuazione vanno verso un'articolazione degli interventi di incentivazione, in un quadro complessivo di concertazione e coordinamento non solo nell'ambito dell'Amministrazione regionale ma anche tra i diversi soggetti concorrenti. Poiché la quota corrispondente al finanziamento statale risulta vincolata alla incentivazione delle attività produttive, e nella consapevolezza che uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo economico delle aree interessate all'accordo di programma è connesso con una bassa infrastrutturazione e una ridotta quantità e qualità dei servizi erogati alle imprese nei settori cardine dell'industria, dell'agricoltura e del turismo si determina che la quota di cofinanziamento regionale è destinata alla realizzazione di opere infrastrutturali integrate proprio nell'ambito di quei tre settori.

All'articolo 1 viene autorizzata la somma di quattrocento miliardi, assegnata alla Regione in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale numero 17 del 20 aprile '93. All'articolo 2 viene finalizzata la quota di cofinanziamento regionale alla realizzazione di opere infrastrutturali integrate nell'industria, nell'agricoltura e nel turismo. Al

comma 2 del medesimo articolo viene stabilito che i programmi di intervento vanno approvati dalla Giunta su proposta dell'Assessore dell'industria e di concerto con gli Assessori dell'agricoltura, del turismo e dell'artigianato. Ciò risponde all'esigenza che gli interventi rispondano ad una logica di azioni integrate finalizzate attraverso una attenta e adeguata politica di programmazione alla promozione dello sviluppo delle aree interne attraverso la rimozione degli ostacoli che ne impediscono e rallentano lo sviluppo.

All'articolo 3 è indicata la copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LOBRANO, *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta concorda con la relazione della Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Per dichiarazione di voto. Non posso che lodare le espressioni dell'assessore Lobrano il quale si rimette al Consiglio. Ma vorrei sapere a quale Consiglio, perché noi qui di fronte vediamo una proposta di legge che è presentata dalla Giunta, dall'assessore Sassu, sulla Sardegna centrale così importante che però evidentemente la sua assenza non dimostra che sia tanto importante. Leggo anche nella stessa presentazione della legge che la legge è presentata d'intesa con l'assessore dell'industria, Farina. Sappiamo che l'assessore Farina non è più in Giunta, ma c'è il Presidente; mi pare che la Giunta in questo caso dimostri un senso di mancanza di rispetto nei confronti del Consiglio. Perché abbiamo appreso con due parole che si è dimesso l'assessore Farina, le motivazioni tecniche comunque le abbiamo lette sui giornali; ci fa piacere che questo Consiglio non abbia aperto un dibattito su questo argomento.

Ma l'assessore Sassu, il Presidente, su argo-

menti di questa importanza non ritengono di dover essere presenti? A questo punto mi pare che non convenga neppure votare, tanto sono tutti favorevoli, evitiamo discussioni, evitiamo di leggere, andiamo avanti sui lavori e diamo tutto per scontato.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 1

Assegnazioni statali

1. Al fine del completamento degli interventi a favore della Sardegna centrale - previsti dall'intesa di programma di cui alla delibera CIPE del 25 marzo 1992 ed in attuazione dell'articolo 8 bis della legge 22 novembre 1994, n. 644 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia - la somma di lire 400.000.000.000, assegnata alla Regione, è autorizzata in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (cap. 09045/13).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 2

Coofinanziamento regionale

1. La quota a carico della Regione pari a lire 171.400.000.000, è destinata alla realizzazione di

opere infrastrutturali integrate nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo.

2. I relativi programmi di intervento sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, di concerto con gli Assessori dell'agricoltura e riforma agropastorale e del turismo, artigianato e commercio per quanto di rispettiva competenza, a' termini dell'articolo 5, della legge regionale 20 aprile 1991, n. 13 (cap. 09045/14).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Signor Presidente, signori consiglieri, avrei bisogno di alcune delucidazioni tecniche sull'articolo 2 dall'assessore Sassu. Per cortesia, se mi dà il suo numero di telefono lo chiamo.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 13 e 44, viene ripresa alle ore 13 e 49.)

PRESIDENTE. Eravamo all'esame dell'articolo 2, il collega Biancareddu aveva chiesto di rivolgere all'Assessore della programmazione delle domande specifiche. Prego il collega Biancareddu di explicitare queste sue richieste.

BIANCAREDDU (F.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rivolgo all'assessore Sassu per avere un chiarimento relativo al comma 1 dell'articolo 2; si parla di 171 miliardi e 400 milioni destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali integrate nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del turismo. Vorrei sapere se c'è già una suddivisione tra i vari settori e in caso affermativo a quanto corrisponda, oppure chi è competente ad eseguire tale suddivisione. Solo questo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, Assessore della programmazione, bi-

lancio, credito e assetto del territorio. Signor Presidente e onorevoli consiglieri, chiedo scusa, mi assumo tutta la responsabilità dell'interruzione dei lavori di quest'Aula, purtroppo era stato fissato antecedentemente un appuntamento con il professor Rubbia per la firma della convenzione con il CRS4 che è avvenuta proprio qualche minuto fa. Per questo mi ero allontanato dall'Aula, vi chiedo ancora scusa, perché credo che non ci debbano essere situazioni che possano comunque interrompere i lavori dell'Aula.

Venendo al contenuto della domanda posta dall'onorevole Biancareddu devo dire che, così come è avvenuto in precedenza per la prima *tranche* dell'accordo di programma relativa ai 300 miliardi, anche in questo caso una parte dei fondi è destinata ai settori agricoltura, servizi e turismo. Come è avvenuto nel precedente caso sarà compito dell'Assessore dell'industria predisporre un programma relativo alla suddivisione tra questi settori e pertanto, con riferimento alla sua domanda specifica, allo stato attuale nessuna suddivisione è stata ancora fatta; ripeto, sarà compito dell'Assessore dell'industria di concerto con l'Assessore della programmazione, stabilire la ripartizione della somma fra i tre settori.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

PIRAS, Segretario:

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

a) quanto a lire 152.300.000.000, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante pari utilizzo della riserva di cui alla voce 12 della tabella B, allegata alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria), così

come integrata dall'articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36;

b) quanto a lire 419.100.000.000 con le variazioni di cui al successivo comma.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995/1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento

Capitolo 23200/15

Assegnazione dello Stato per l'attuazione dell'intesa di programma riguardante il riassetto territoriale delle zone interne della Sardegna centrale (Deliberazione CIPE 25 marzo 1992)

1995	lire	400.000.000.000
1996	lire	-
1997	lire	-

SPESA

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Capitolo 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge finanziaria e art. 38 della legge di bilancio)

1995	lire	19.100.000.000
1996	lire	-
1997	lire	-

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 8 della tabella B, allegata alla legge finanziaria

In aumento

09 - INDUSTRIA

Capitolo 09045/13

Fondo per l'attuazione degli interventi a favore delle attività produttive delle zone interne della Sardegna centrale (Deliberazione CIPE 25

marzo 1992, art. 30, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 24, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2)

1995	lire	400.000.000.000
1996	lire	-
1997	lire	-

Capitolo 09045/14

Fondo per l'esecuzione di infrastrutture nell'ambito dell'intesa di programma per le zone interne della Sardegna centrale (Deliberazione CIPE 25 marzo 1992 e art. 5, L.R. 1° ottobre 1993, n. 50)

1995	lire	171.400.000.000
1996	lire	-
1997	lire	-

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Art. 3

Copertura finanziaria

Nel primo comma, lettera b) dopo le parole: "con le variazioni" sono aggiunte le seguenti:

"in aumento allo stato di previsione dell'entrata ed in diminuzione allo stato di previsione della spesa dell'Assessorato della Programmazione del bilancio della Regione per gli anni 1995/1997". (1)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Art. 3

Dopo l'articolo 3 è introdotto il seguente:

Art. 4

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore

nel giorno della sua pubblicazione. (2)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Mi sembra che siano molto evidenti e che si commentino da sé.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Berria, relatore.

BERRIA (Progr. Fed.), relatore. Esprimoparere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 3, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 52. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. *(E' estratto il numero 8, corrispondente al nome del consigliere Biancareddu.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Biancareddu.

PIRAS, Segretario, procede all'appello:

Rispondono sì i consiglieri: Biancareddu - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Fois Pietro - Ghirra - Granara - Ladu - La Rosa - Locci - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marrocu - Montis - Murgia - Nizzi - Obino - Oppia - Palomba - Petrini - Piras - Pittalis - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Serrenti - Tunis Marco - Usai Pietro - Vassallo - Zucca - Amadu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	69
votanti	69
maggioranza	35
favorevoli	69

(Il Consiglio approva).

Discussione del disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, recante 'Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi', già modificata dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 31" (37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 37. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere La Rosa, relatore.

LA ROSA (Progr. Fed.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, Assessore della programmazione,

bilancio, credito e assetto del territorio. Questo disegno di legge si propone di introdurre alcuni aspetti semplificativi, dal punto di vista procedurale, relativi alla legge numero 31 con particolare riferimento alle agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. E' una proposta avanzata dall'Assessore del lavoro, che la Giunta ovviamente sposa completamente, e che ha visto la totale approvazione da parte della Commissione. Quindi credo che sia una legge da accogliere nella sua interezza, il che vuol dire in un solo articolo.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo unico.

PIRAS, *Segretario:*

Art. 1

1. Fino al 31 dicembre 1995, nelle more della predisposizione delle norme di attuazione della legge regionale 9 giugno 1994, n. 31, e della stipula delle relative convenzioni aggiuntive con gli Istituti di credito convenzionati, l'istruttoria e la definizione delle pratiche di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, dovrà svolgersi con l'osservanza delle direttive e procedure previste dalla stessa legge regionale n. 16 del 1983 e dal Regolamento di attuazione approvato con D.P.G. 24 ottobre 1986, n. 130.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 37. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. *(E' estratto il numero 18, corrispondente al nome del consigliere Cucca.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Cucca.

VASSALLO, *Segretario, procede all'appello:*

Rispondono sì i consiglieri: Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Fadda - Falconi - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Frau - Fois Pietro - Ghirra - Granara - La Rosa - Liori - Locci - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marrocu - Masala - Montis - Murgia - Nizzi - Obino - Oppia - Palomba - Petrini - Piras - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Serrenti - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Pietro - Vassallo - Zucca - Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cherchi - Concas.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	64
votanti	64
maggioranza	33
favorevoli	64

(Il Consiglio approva).

Sospendo i lavori per cinque minuti e convoco la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 14 e 15, viene ripresa alle ore 14 e 21.)

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capi-gruppo, esaminati gli argomenti ancora all'ordine del giorno, ha ritenuto di dover sospendere a questo punto i lavori del Consiglio che verrà riconvocato a domicilio.

Formuliamo i nostri migliori auguri di Buona Pasqua.

La seduta è tolta alle ore 14 e 22.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.

Dott. Antonio Dessi